Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1912 — **Roma — Venerdì, 2 agosto** — **Numero 182**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 785 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È prorogata di un quinquennio, ossia a tutto l'esercizio finanziario 1916-917, l'autorizzazione concessa all'Amministrazione della R. marina con l'art. 2, lettera *b*), della legge 21 marzo 1907, n. 118, di alienare le navi comprese negli elenchi *A* e *B* annessi alla legge stessa.

Art. 2.

La predetta Amministrazione è inoltre autorizzata a procedere, nel quinquennio di cui all'articolo precedente, all'alienazione delle altre navi comprese nell'elenco annesso alla presente legge.

Art. 3.

Le somme che saranno ricavate dalla vendita delle navi di cui ai precedenti articoli e di quelle altre la cui alienazione fu autorizzata con precedenti leggi, sono assegnate, con le stesse norme stabilite dalla legge 21 marzo 1907, n. 118, all'aumento della dotazione dei combustibili e all'ampliamento dei depositi relativi.

Art. 4.

Le somme provenienti da economie accertate nei

conti consuntivi sui capitoli di spese effettive e quelle relative a reintegrazioni non imputabili a speciali capitoli del bilancio, a cominciare dall'esercizio finanziario 1911-912, saranno portate in aumento al capitolo « fondo complementare per le costruzioni navali » della parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero della marina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

LEONARDI-CATTOLICA — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

ELENCO delle navi da alienare nel quinquennio dal 1912-913 a tutto il 1916-917 in aggiunta a quelle contemplate dalle precedenti leggi.

Lepanto, dislocazione tonnellate 15.900.
Volta, id. id. 2520.
Curtatone, id. id. 1292.
Governolo, id. id. 1221.
Galileo Galilei, id. id. 900.
2 cacciatorpediniere, id. id. 640.
6 torpediniere di 1ª classe, id. id. 280.
Guardiano, id. id. 250.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della marina
LEONARDI-CATTOLICA.

Il numero 798 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata la convenzione stipulata addì 15 maggio 1912 fra i ministri della pubblica istruzione e del tesoro, il Comune, la Provincia e l'Amministrazione ospitaliera di Genova per l'assetto edilizio della R Università di Genova.

Art. 2.

In apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero della pubblica istruzione sarà stanziata la somma di L. 2.500.000, ripartita in quattro rate, e cioè:

nell'esercizio finanziario	1915-916	L.	500.000
»	1916-917	»	700.000
»	1917-918	»	800.000
»	1918-919	»	500.000

Art. 3.

Le opere di cui all'annessa convenzione sono dichiarate di pubblica utilità, e per esse saranno applicate le disposizioni contenute nelle leggi 15 gennaio 1885, n. 2892 e 15 luglio 1908, n. 378.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE.

CREDARO — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Convenzione per l'assetto edilizio della R. Università di Genova.

I ministri della pubblica istruzione e del tesoro, in rappresentanza dello Stato, salvo l'approvazione per legge, il presidente della Deputazione provinciale di Genova, in rappresentanza della Provincia, il sindaco di Genova, in rappresentanza del Comune, il presidente degli ospedali civili di Genova, in rappresentanza dell'Amministrazione ospitaliera, questi ultimi tre salvo l'approvazione dei rispettivi Consigli e corpi da essi rappresentati, convengono quanto in appresso:

Art. 1.

La spesa necessaria all'esecuzione dei lavori occorrenti per l'assetto edilizio della R. Università di Genova rimane accertata in lire otto milioni settecentotrentaduemila trecentosettantacinque (L. 8.732.375), oltre quella occorrente per la clinica psichiatrica, come risulta dagli uniti allegati *A*, *B*, *C*, *D*, che formano, nel loro complesso e nei loro particolari, parte integrante della presente convenzione.

Art. 2.

Alla spesa complessiva concorrono lo Stato per la somma di lire 2.500.000, il comune di Genova per L. 2.500.000 e l'Amministrazione degli ospedali civili di Genova per L. 3.732.375. La provincia di Genova concorrerà nella sistemazione edilizia della R. Università mediante l'adattamento e l'arredamento, a tutte sue spese, della clinica psichiatrica, con tutti gli annessi necessari all'insegnamento, secondo progetti compilati dai suoi uffici tecnici ed approvati dall'autorità universitaria.

Art. 3.

I cinque milioni costituenti il concorso dello Stato e del Comune, a norma dell'articolo precedente, saranno da essi posti a disposizione della Commissione di cui all'art. 5 entro il sessennio 1913-918 nel modo seguente:

Dal comune di Genova:

L. 1.000.000	. . . . .	nell'anno	1913
» 1.000.000	. . . .	id.	1914
» 500 000	. . . .	id.	1915

Dallo Stato:

L. 500.000	nell'esercizio	finanziario	1915-916
» 700.000	id.	id.	1916-917
» 800.000	id.	id.	1917-918
» 500.000	id.	id.	1918-919

L'Amministrazione degli ospedali civili provvederà al concorso che si assume in 3.732.375 lire in conformità di quanto è stabilito nell'allegato *D*, secondo le modalità che verranno fissate dalla Commissione di cui all'art. 5.

Art. 4.

Gli edifici descritti nell'allegato *D*, resteranno in proprietà indi-

visa dell'Amministrazione degli ospedali civili e del comune di Genova, in conformità di quanto risulta dallo stesso allegato *D*; quelli della clinica psichiatrica rimangono di proprietà esclusiva della provincia di Genova.

Gli altri edifici del primo e del secondo gruppo (allegati *B* e *C*) sono proprietà esclusiva dello Stato: ma tutti, senza eccezione, gli edifici ed annessi, a cui la presente convenzione si riferisce, s'intenderanno perennemente destinati agli insegnamenti universitari.

Nessun onere, sotto qualsiasi forma o denominazione, potrà mai essere imposto allo Stato, o per esso all'Università di Genova, per l'uso degli edifici anzidetti.

Saranno però interamente a carico dell'Amministrazione universitaria le variazioni e modificazioni che fossero ulteriormente richieste dall'Amministrazione stessa negli edifici di cui all'allegato *D*.

L'Amministrazione degli ospedali civili avrà facoltà di occupare i letti esistenti negli edifici delle cliniche, di cui nell'allegato *D*, durante le vacanze autunnali, ed avrà sempre il diritto di usare del riparto anatomo-patologico destinato ai servizi ospedalieri nell'edificio comune.

Art 5.

Una Commissione composta del rettore della Università, che la presiede, di tre delegati del Consiglio accademico, del presidente della Deputazione provinciale, del sindaco, del presidente degli ospedali civili, dell'intendente di finanza e dell'ingegnere capo del locale ufficio del genio civile, provvederà all'espropriazione o all'acquisto delle aree, all'esecuzione dei lavori, a' termini e nei limiti della presente convenzione, e deciderà sull'ordine dei lavori stessi e sulle possibili varianti che risultassero necessarie, restando fermo che in nessun caso e per nessuna ragione lo Stato potrà essere chiamato a rispondere delle maggiori spese che, oltre a quelle della presente convenzione, e da qualsiasi causa dipendenti, si rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori.

La detta Commissione provvederà ai pagamenti delle aree, delle opere e dei lavori eseguiti, previo regolare collaudo, a cui procederà il locale ufficio del genio civile, valendosi, all'uopo, dei fondi disponibili a norma dell'art. 3 della presente convenzione, con buoni esigibili rispettivamente sulla locale R. Delegazione del tesoro, sulla tesoreria del Comune e sulla tesoreria dell'Amministrazione degli ospedali civili.

Gli atti e contratti di competenza della Commissione non vanno soggetti a preventiva autorizzazione ministeriale, nè al preventivo riscontro della Corte dei conti, e non occorre per essi il parere del Consiglio di Stato.

Tali atti e contratti sono sottoposti, rispetto alle tasse di registro e bollo, alle norme stabilite per gli atti e contratti delle Amministrazioni dello Stato.

La Commissione presenterà annualmente al ministro della pubblica istruzione ed agli enti interessati il rendiconto della gestione dei fondi da essa amministrati, coi documenti relativi.

Art. 6.

Ove la spesa complessiva riuscisse inferiore a quella preventivata, la corrispondente economia andrà a diminuire, proporzionalmente al concorso convenuto, la quota assunta a carico dello Stato.

Art. 7.

La porzione dell'ex-convento dei Cappuccini, presentemente occupata dagli Istituti universitari, nello stato in cui ora trovasi, verrà dal Ministero della pubblica istruzione restituita al municipio di Genova, a norma della convenzione in data 18 agosto 1883, a rogito notaro Gambaro, non appena i nuovi edifici, in cui gli Istituti anzidetti devono essere trasferiti, saranno ultimati.

Art. 8.

Gli interessi dei mutui che il Comune intendesse contrarre per provvedere al pagamento della somma di L. 2.500.000, a sensi dell'art. 2 della presente convenzione, non saranno computati per gli effetti di cui all'art. 179 della vigente legge comunale e provinciale (testo unico) 21 maggio 1908, n. 269, e saranno esenti da imposta di ricchezza mobile, ai termini della legge 11 dicembre 1910, n. 855.

Art. 9.

Le spese tutte della presente convenzione sono a carico dello Stato.

Roma, 15 maggio 1912.

Il ministro dell'istruzione pubblica
Luigi Credaro.
Il ministro del tesoro
Francesco Tedesco.
Il sindaco di Genova
Giacomo Grasso.
Il presidente della Deputazione provinciale di Genova
Paolo Zunino.
Il presidente degli ospedali civili di Genova
Cesare Imperiale.
Prof. Edoardo Maragliano, teste.
Giorgio D'Oria, teste.

Allegato **A**.

Prospetto generale e importo dei lavori da eseguirsi per la sistemazione dell'Università degli studi in Genova.

1. — *Prospetto dei lavori.*

I lavori da eseguirsi si dividono in cinque gruppi.

Primo gruppo: Lavori di adattamento del palazzo universitario.

Attualmente il palazzo universitario non ha aule sufficienti nemmeno per la Facoltà di giurisprudenza, che è una fra le più importanti d'Italia, e conta circa 600 studenti. Eppure vi si debbono impartire anche le lezioni della Facoltà di filosofia e lettere, ed alcune delle Facoltà di scienze e di medicina.

È quindi necessario togliere dal palazzo universitario gli Istituti di chimica generale, di chimica farmaceutica, di zoologia, di fisica e di anatomia comparata, ivi malamente allogati, creare nuove e grandi aule, ampliare la biblioteca, e sistemare l'osservatorio meteorologico e gli uffici della segreteria (V. allegato *B*).

Secondo gruppo: Questo gruppo comprende gli Istituti di chimica generale, mineralogia, geologia, fisiologia, igiene, patologia generale, fisica, chimica farmaceutica, zoologia, anatomia comparata.

Questi Istituti sono in parte, come si è detto, nel palazzo universitario, e in parte, non meno a disagio di quelli, nell'ex-convento dei Cappuccini; gli Istituti di geologia e di mineralogia, poi, si trovano fuori dell'Università, in locali provvisori di affitto. Essi verrebbero tutti collocati in edifici appositamente costruiti nella regione d'Albaro, in aree attigue al nuovo grande ospedale, già in parte acquistate a tale scopo dal municipio di Genova (V. allegato *C*).

Terzo gruppo: Cliniche e Istituti anatomo-patologici (Clinica medica ed annesse scuole di pediatria e di patologia medica, ecc., clinica chirurgica ed annesse scuole di patologia chirurgica e di otorinolaringoiatria, clinica ostetrico-ginecologica, Istituto di anatomia normale, Istituto di anatomia patologica, Istituto di medicina legale, sezione di medicina operatoria della clinica chirurgica).

Questi Istituti si trovano presentemente quasi tutti nell'ospedale di Pammatone, che sta per essere abbandonato dall'Amministrazione ospedaliera, essendo compreso nel nuovo piano regolatore della città di Genova: l'anatomia normale e la medicina legale hanno sede in ambienti ristretti e disadatti nell'ex-convento dei Cappuccini, dei quali, al pari degli ambienti occupati dagli Istituti biologici, l'Università ha soltanto l'uso, e che verrebbero restituiti al Comune.

Le cliniche e gli Istituti compresi in questo gruppo sarebbero tra-

sferiti in edifici costruiti *ex-novo* nel recinto del nuovo grande ospedale a San Martino d'Albaro, di cui diverrebbero altrettanti padiglioni.

La necessità di costrurre codesti edifici in tale recinto è evidente, essendo utile che le cliniche facciano parte di un grande ospedale, e che gli Istituti anatomo-patologici possano usufruirne i cadaveri (V. allegato *D*).

Quarto gruppo: Questo gruppo comprende la clinica oculistica e la clinica dermosifilopatica (V. allegato *D*).

Quinto gruppo: Comprende la sola clinica psichiatrica, la quale farà parte di apposita sezione di manicomi provinciali.

2. — *Importo complessivo delle costruzioni e relative aree.*

Lavori del 1° gruppo	L.	291,237 48
Costruzioni ed aree del 2° gruppo	»	1,974,949 —
Id. id. del 3° gruppo	»	4,376,915 —
Id. id. del 4° gruppo	»	1,020,060 —
Concorso delle cliniche nel costo delle aree e degli edifici e macchinari destinati ai servizi generali	»	831,800 —
Spese impreviste	»	233,822 52
Totale	L.	8,732,375 —

In questo computo non è compreso il costo della clinica psichiatrica, la cui costruzione e sistemazione viene per intero assunta dall'Amministrazione provinciale (vedi art. 2 della convenzione).

Allegato **B**.

Prospetto dei lavori da eseguirsi per l'adattamento del palazzo universitario.

Perizia secondo i piani dettagliati del professore ingegnere Giacomo Misuraca:

1. Opere d'indole generale	L.	35,585 —
2. Sistemazione del piano terreno	»	20,120 94
3. Sistemazione dei locali dell'attuale Istituto di fisica	»	20,153 30
4. Sistemazione dei locali dell'attuale Istituto di zoologia	»	30,651 33
5. Sistemazione del piano della segreteria	»	22,702 76
6. Sistemazione del secondo piano	»	39,535 51
7. Sistemazione dell'ultimo piano	»	10,387 40
8. Impianto ascensore e sistemazione latrine	»	46,653 60
9. Sistemazione dell'attuale ex-chiesa	»	65,438 62
Totale	L.	291,237 58

Per la relazione del locale ufficio del genio civile vedasi l'allegato *C*.

Allegato **C**.

Prospetto dei lavori da eseguirsi per la costruzione dei nuovi Istituti scientifici nella regione di San Martino d'Albaro, in prossimità del nuovo ospedale civile.

Perizia secondo i piani dettagliati del professore ingegnere Giacomo Misuraca:

1. Forniture e lavori generali	L.	536.073 06
2. Edificio di chimica generale	»	219.279 —
3. Edificio di mineralogia e geologia	»	181.023 51
4. Edificio di fisiologia e patologia generale	»	260.963 96
5. Edificio di fisica	»	173.094 15
6. Edificio di igiene	»	142.778 49
7. Edificio di chimica farmaceutica	»	167.517 65
8. Edificio di zoologia ed anatomia comparata	»	147.507 02
9. Atrio e portico studenti	»	71.763 16
10. Supplemento di area ritenuto necessario per meglio soddisfare alle esigenze delle esterne dipendenze degli Istituti scientifici (mq. 3.747) (1)	L.	74.940 —
Totale	L.	1.974.946 —

Il comune di Genova cederà allo Stato, per le opere e costruzioni indicate nel presente allegato *C*, tutto il terreno di sua proprietà, che entra a far parte dell'area pressochè triangolare destinata alle costruzioni suddette, e limitata a sud dalla nuova via di San Martino, a nord-ovest dalla nuova strada d'accesso all'ospedale venendo da Genova, ad est dalla strada nuova secondaria di accesso all'ospedale venendo da Nervi, ai prezzi per metri quadrati pagati dal Comune stesso, aumentati della spesa fatta per gli atti d'acquisto.

***

Questa perizia e quella di cui al precedente allegato *B*, furono approvate dal locale ufficio del genio civile colle relazioni che qui si trascrivono:

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE.

Provincia di Genova.

N. 5179.

« Genova, 7 ottobre 1909.

« In relazione alla nota al margine distinta ho esaminati i progetti che qui uniti ho il pregio di restituire, unendo relazione per parere, sui progetti medesimi, favorevole.

« Con ogni ossequio

« L'ingegnere capo
« *Maffezzini* ».

Relazione per esame e parere nei riguardi tecnico-economici dei progetti di massima riflettenti la costruzione di nuovi Istituti scientifici annessi alla Regia Università di Genova e la sistemazione dell'attuale palazzo universitario:

1° Progetto.

Nuovi Istituti scientifici.

In relazione alla nota 18 settembre ultimo scorso, n. 47, della Regia Università di Genova vennero esaminati i suindicati progetti costituiti dai disegni e dai rispettivi computi metrici ed estimativi che sono i seguenti:

Gli edifici progettati per i nuovi Istituti da costruirsi nella regione di San Martino su una zona in prossimità dell'erigendo ospedale, della superficie di mq. 15.824 (1), sono quelli che hanno maggior attinenza con le scienze e le dottrine mediche e cioè:

1° edificio per l'Istituto di chimica generale, costituito da tre piani sul fronte e da due piani sul tergo, occupa un'area di mq. 706 ed un volume di circa mc. 10.300, misurato vuoto per pieno dal piano terra al canale di gronda. La spesa presunta ascende a L. 209.279, comprese L. 35.933 per imprevisti e direzione;

2° edificio per gli Istituti di fisiologia, di patologia generale e di materia medica, costituito da due piani su di un'area di mq. 1178, ed avente un volume di circa mc. 14.200. La spesa presagita ascende a L. 260.963,96 ivi comprese L. 42.504,86 per imprevisti e direzione;

3° edificio per gli Istituti di geologia e di mineralogia, costituito in parte di tre piani ed in parte di due piani, occupanti un'area di mq. 634 con un volume di mc. 10.200, e con un importo complessivo presunto in L. 181.023,51 comprese L. 41.692 per imprevisti e direzione;

4° edificio per l'Istituto fisico, diviso in tre piani su di un'area di mq. 636 con un volume di circa mc. 9000, ed una spesa presagita in L. 173.094,15 compreso L. 28.212,05 per imprevisti, ecc ;

(1) Il prezzo di questo supplemento di area viene calcolato in L. 20 al metro quadrato al pari di quello già preveduto nella perizia Misuraca, ed approvato dal R. genio civile per le aree degli Istituti scientifici.

5° edificio per l'Istituto d'igiene, diviso in due piani su un'area di mq. 633 con un volume di mc. 7000 ed un presunto importo di L. 142.778,49 comprese L. 28.316 per imprevisti, ecc.;

6° edificio per gli Istituti di zoologia e di anatomia comparata, diviso in due piani su di un'area di mq. 940 ed un importo di lire 147.507,02, comprese L. 33.843.80 per imprevisti, ecc.;

7° edificio per l'Istituto di chimica farmaceutica, costituito in parte a tre piani ed in parte a due piani, ubicato su di un'area di mq. 640 con una cubatura di mc. 7300 e con un importo presunto in L. 167.517,65, comprese L. 33.286 per imprevisti, ecc.;

8° edificio costituente l'avamportico ed atrio per gli studenti, ad un sol piano su di un'area di mq. 313 con un volume di mc. 2200, del presunto importo di L. 71,763.16 comprese L. 9033.01 per imprevisti, ecc.;

9° perizia del presunto complessivo importo di L. 536,073.06 che comprende:

a) lo sbancamento del terreno su cui debbono costruirsi i suddetti otto edifici, la costruzione dei muri di sostegno, i banchi per le aule scolastiche ed altri lavori d'indole generale, per un importo presunto di L. 219,593;

b) il fondo per gli imprevisti e per la direzione;

c) la spesa per l'acquisto dell'area, presunta in L. 316,480.

Riassumendo, adunque, la spesa complessiva per la costruzione dei nuovi Istituti scientifici ascenderà a L. 1,900,000, suddivisa come appresso:

Per lavori	L.	1.244.397 22
Per imprevisti	»	278.492 78
Per direzione e sorveglianza	»	60.630 —
Per acquisto terreni (1)	»	316.480 —
Totale (2) . . .	L.	1.900.000 —

2° Progetto.

Sistemazione dell'attuale palazzo universitario.

Il progetto di adattamento e di sistemazione dell'attuale palazzo universitario, allo scopo di renderlo rispondente ai bisogni delle Facoltà di giurisprudenza, di lettere e di matematica, è costituito da numero nove distinte perizie con tipi dipendenti:

1ª perizia. — Opere d'indole generale, e cioè modificazione all'attuale impianto dell'acqua potabile e del gaz, restauri al tetto del fabbricato, ed impianto della luce elettrica, per un presunto complessivo importo di L. 35,585, comprese L. 9585 per imprevisti, ecc.

2ª perizia. — Sistemazione del piano terreno, con una spesa presagita in L. 20.129,84, comprese L. 4398,50 per imprevisti, ecc.

3ª perizia. — Sistemazione dei locali dell'attuale Istituto fisico, con una spesa di L. 20.153,39 comprese L. 4157,65 per imprevisti, ecc.

4ª perizia. — Sistemazione dei locali dell'attuale Istituto zoologico, con una spesa di L. 30.651,36, comprese L. 6129 per imprevisti, ecc.

5ª perizia. — Sistemazione del piano della segreteria, con una spesa di L. 22.702,76, comprese L. 5405,31 per imprevisti e direzione.

6ª perizia. — Sistemazione del secondo piano, con una spesa di L. 39.535,51, comprese L. 8157,04 per imprevisti, ecc.

7ª perizia. — Sistemazione dell'ultimo piano, con una spesa di L. 10.387,40, comprese L. 3426,12 per imprevisti, ecc.

8ª perizia. — Sistemazione del vano della chiesa, con una spesa di L. 65.438,62, comprese L. 17.485 per imprevisti.

9ª perizia. — Impianto dell'ascensore e sistemazione di latrine con la spesa di L. 48.653,60, comprese L. 9625,60 per imprevisti, ecc.

Complessivamente, adunque, per la sistemazione dell'attuale palazzo universitario è stata presagita la spesa di L. 291.237,48, delle quali L. 222.867,46 per lavori e L. 68.370,02 per imprevisti, sorveglianza e direzione.

Ciò esposto, considerato che la distribuzione dei locali nei vari edifici secondo la loro destinazione è stata concertata di intelligenza colle rispettive Facoltà, e che quindi è a ritenersi soddisfi completamente allo scopo, questo ufficio, sul merito tecnico dei disaminati progetti, non ha da elevare eccezioni, avendoli riconosciuti sufficientemente sviluppati e regolarmente redatti.

E poichè la spesa presunta risulta dai relativi computi metrici e valutazione in base a prezzi unitari per le varie categorie di lavoro, corrispondenti in complesso a quelli in uso nella città di Genova e dintorni, così si giudicano attendibili le previsioni, ciò che viene avvalorato dal considerare l'ammontare dei lavori (senza imprevisti) per tutti i corpi di fabbrica dei nuovi Istituti scientifici, di L. 1.244.397,22 in rapporto alla cubatura dei fabbricati, dal piano terreno al piano di gronda, misurati vuoto per pieno, che ascende a circa mc. 70 100, da cui si deduce in L. 18 circa il metro cubo di fabbricato, il quale è presso a poco quello delle costruzioni assimilabili nella città di Genova.

D'altra parte la larghezza tenuta dall'autore del progetto nelle somme a disposizione per imprevisti dà maggiore affidamento sull'attendibilità delle previsioni

Genova, 7 ottobre 1909.

L'ingegnere capo
Maffezzini.

Allegato D.

Prospetto dei lavori da eseguirsi per la costruzione dei padiglioni clinici e del padiglione di anatomia normale e patologica, con gli annessi Istituto di medicina legale e scuola di medicina operatoria.

Tutti questi padiglioni devono essere costrutti nella regione di San Martino d'Albaro, nello stesso recinto dove stanno sorgendo i padiglioni del nuovo grande ospedale civile, secondo i progetti e le perizie dell'ing. cav. Giuseppe Celle.

Tali progetti e perizie comprendono:

I.

Padiglioni per le cliniche medica e chirurgica, con sezioni annesse, padiglione per la clinica ostetrico-ginecologica e padiglione anatomo-patologico (gruppo 3°).

Le spese per questi padiglioni sono preventivate come segue:

1. Preparazione del terreno e scavi di sbancamento	L.	377.135 —
2. Fognatura lungo il riparto e raccordo colla fogna principale	»	40.000 —
3. Costruzione del padiglione di clinica medica con annessi riparti di pediatria e di patologia medica	»	800.000 —
4. Costruzione del padiglione di clinica chirurgica con annessi riparti di patologia chirurgica e di otorinolaringoiatria	»	800.000 —
5. Costruzione del padiglione di clinica ostetrico-ginecologica	»	860.000 —
6. Sistemazione di viali, giardini, rampe, ecc.	»	42.865 —
7. Costruzione del padiglione per gl'Istituti di anatomia normale e patologica, per l'Istituto di medicina legale, e per la sezione di medicina operatoria appartenente alla clinica chirurgica .	»	950.000 —

Alle dette spese sono da aggiungersi:

8. Per acquisto di metri quadrati 26,540 di terreno per i padiglioni di clinica medica, chirurgica

(1) A questa cifra occorre aggiungere quella di metri quadrati 3747 per supplemento di area.

(2) Oltre le L. 74.940 per mq. 3747 di supplemento di area.

ed ostetrico-ginecologica, a L. 10 il metro quadrato (1) . . . . L. 265.400 —

9. Per acquisto di metri quadrati 8945 di terreno per l'area del padiglione anatomo-patologico a L. 10 al metro quadrato (2) . . . . » 89.450 —

10. Per sistemazione del terreno per l'area del padiglione anatomo-patologico (3) . . . . » 152.065 —

Totale . . . L. 4.376.915 —

II.

Clinica dermosifilopatica e clinica oculistica (gruppo 4°).

La spesa per la costruzione delle dette due cliniche, e per lo acquisto e sistemazione dell'area, ascende a L. 1,020,660 (4).

III.

Un altro onere grava su tutti gli edifizi universitari fin qui descritti e sulle relative aree, quello, cioè che deriva dal concorso nel costo degli edifizi e delle aree destinati a servizi generali (palazzo di amministrazione, cucine, caldaie, disinfezione, acqua e relativa distribuzione, impianti pel riscaldamento, lavanderie, alloggi, ecc).

Dalle perizie dell'ingegnere Celle risulta che il contributo di ciascun letto clinico nelle aree destinate agli edifizi per servizi generali ascende a L. 507 e il contributo nella costruzione dei detti edifici e nel macchinario a L. 1580, ossia a L. 2087 per ciascun letto:

Per tal guisa, sui 400 letti clinici pesa l'onere complessivo di . . . . L. 834,800 —

Riepilogando si ha che l'importo complessivo delle spese da incontrarsi per la costruzione dei padiglioni clinici, delle scuole e del padiglione anatomico, descritti nel presente allegato *D*, è:

a) per le cliniche medica, chirurgica, ostetrico-ginecologica, e pel padiglione anatomico . L. 4.376.915 —

(1) Il prezzo è calcolato in media a L. 10 al metro quadrato in base agli atti d'acquisto stipulati dall'Amministrazione ospedaliera, e quindi ad un prezzo notevolmente inferiore a quello previsto nella perizia Misuraca approvata dal R. genio civile, per le aree degli Istituti scientifici, situate nella stessa regione ed in località adiacente (Vedi relazione del R. genio civile nell'allegato *C*).

(2) Vedi nota precedente.

(3) La sistemazione del terreno per le aree dei padiglioni di clinica medica, chirurgica ed ostetrico-ginecologica, per una superficie di metri quadrati 26.540, fu calcolata nella perizia Celle, approvata dal R. genio civile, in L. 460.000 (scavi di sbancamento lire 377.135 + fognatura L. 40,000 + sistemazione di viali, ecc., L. 42.865), corrispondenti a L. 17 circa a metro quadrato (Vedi relazione del R. genio civile in fine del presente allegato *D*).

(4) Il costo di questi due padiglioni, secondo la perizia dell'ingegnere Celle, risulta come segue:

Area e sistemazione (compresa la fognatura). L.	206.260 —
Costruzione del padiglione di clinica dermosifilopatica . . . . »	412 200 —
Costruzione del padiglione di clinica oculistica . . . . »	402.200 —
Totale . . . L.	1.020.660 —

Nei due padiglioni restano compresi n. 80 letti, con aule, laboratorî e servizi annessi.

Il costo dell'area e sua sistemazione (mq. 7639 circa) è identico a quello già calcolato per le altre cliniche secondo le perizie Celle, approvate dal R. genio civile. La costruzione importa, per le due cliniche, L. 814.400, ossia L. 10.180 per letto, cifra inferiore a quella determinata nelle perizie Celle, approvate dal R. genio civile, pel padiglione di clinica ostetrica, in L. 860.000 per n. 72 letti, cioè in L. 11.944 per letto.

b) per le cliniche dermosifilopatica ed oculistica . . . . L. 1.020.660 —

c) per concorso delle cliniche nelle aree e negli edifizi e macchinari destinati ai servizi generali . . . . » 834.800 —

Totale . . . L. 6.232.375 —

Nella spesa complessiva così determinata, l'Amministrazione degli ospedali civili accetta di concorrere per la somma di L. 3.732.375, restando così a carico dell'Università la somma residua di lire 2.500.000.

L'Amministrazione stessa si obbliga inoltre di provvedere a *forfait* le aree e di costruire tutti gli edifizi descritti nel presente allegato *D*, secondo i progetti approvati, compreso tutto ciò che si riferisce ai servizi generali, qualora la Commissione di cui all'art. 5 della convenzione versi complessivamente la somma di L. 2.500.000.

La esecuzione dei lavori sarà fatta in conformità di quanto prescrive il citato art. 5 della convenzione.

La proprietà degli edifizi e delle aree relativè, indicati nel presente allegato *D*, si intende attribuita in comunione al municipio di Genova fino a concorrenza di L. 2.500.000, in corrispettivo del contributo del municipio stesso nella sistemazione edilizia dell'Università, restando il municipio esonerato da ogni spesa di manutenzione ordinaria e straordinaria e da ogni eventuale imposta.

Per la rimanente somma (L. 3.732.375) la proprietà rimane attribuita all'Amministrazione degli ospedali civili.

***

I progetti e le perizie per le cliniche medica, chirurgica, ostetrica, e pel padiglione anatomo-patologico, vennero approvati dal locale ufficio del genio civile colla relazione seguente:

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE.

Provincia di Genova.

N. 6993.

« Genova, 16 gennaio 1910.

« In relazione alla nota al margine distinta sono stati esaminati i progetti riflettenti i padiglioni da costruirsi a San Martino per il servizio clinico e che ho il pregio di restituire unendo la relazione nella quale si esprime parere favorevole sui progetti medesimi.

« Con particolare ossequio

« L'ingegnere capo
« *Maffezzini* ».

Relazione per esame e parere nei riguardi tecnico-economici dei progetti riflettenti la costruzione di padiglioni clinici della R. Università di Genova.

In relazione alla nota 28 dicembre 1909, n. 50, della R. Università di Genova vennero esaminati i suindicati progetti costituiti dai disegni e dai rispettivi computi metrici ed estimativi, cioè:

1° progetto. — Padiglione della clinica medica.

L'edificio da costruirsi nella regione di San Martino è costituito da tre piani, ed occupa un'area di metri quadrati 2.287,26 ed un volume di metri cubi 45.287 circa misurato vuoto per pieno dal piano di terra al canale di gronda.

La spesa presunta ascende a L. 800.000 comprese L. 61.168,38 per lavori imprevisti.

2° progetto. — Padiglione per la clinica chirurgica.

Del tutto identico al precedente e perciò dello stesso ammontare di L. 800.000.

3° progetto. — Padiglione per la clinica ostetrico-ginecologica.

Questo edificio costituito di tre piani, con i corpi estremi di soli due piani, è progettato nella stessa regione di San Martino (sopra un'area di metri quadrati 2254,58), ed avente un volume di circa metri cubi 42.300. La spesa preventivata ascende a L. 860.000, ivi comprese L. 61.933,33 per imprevisti.

4° progetto. — Padiglione per necroscopia ed anatomia.

L'edificio è progettato di due piani per la parte centrale e di tre pei due corpi avanzati e pei corpi estremi, da sorgere nella stessa regione, ed occupa una superficie di metri quadrati 4.721,37 compreso l'attiguo giardino, con un volume di metri cubi 49.130 circa.

L'importo complessivo è previsto in L. 950.000, comprese in esse L. 79.894,30 per lavori imprevisti.

Oltre le spese sopradette è stata preventivata la spesa di L. 377.135 per scavi di sbancamento e L. 42.865 per formazione di viali di accesso ai fabbricati stessi e raccordi con la fognatura principale.

In complesso quindi la spesa per la costruzione dei quattro edifici ascenderà a L. 3.870.000 suddivise come appresso:

Per lavori	L.	3.136.835 61
Per imprevisti	»	273.164 39
Per scavi di sbancamento	»	377.135 —
Per formazione di viali	»	42.865 —
Per fognatura	»	40.000 —
Totale	L.	3.870.000 —

Ciò esposto, considerato che la distribuzione dei locali nei vari edifici secondo la loro destinazione è stata concertata d'intelligenza colle rispettive Facoltà, e che quindi è a ritenersi soddisfi completamente allo scopo, questo ufficio sul merito tecnico dei disaminati progetti non ha da elevare eccezioni avendoli riscontrati sufficientemente sviluppati e regolarmente redatti.

E poichè la spesa presunta risulta dai relativi dettagliati computi metrici e da valutazione in base ai prezzi unitari per le varie categorie di lavoro corrispondenti nel loro complesso a quelli ora in uso in questa città, così si giudica attendibile la previsione fatta; ciò che viene avvalorato dal considerare l'ammontare dei lavori, senza gl'imprevisti, per tutti i quattro corpi di fabbrica in rapporto alla cubatura dei fabbricati stessi misurati vuoto per pieno dal piano terreno al livello di gronda, che ascende a circa metri cubi 182.000, da cui si deduce in L. 19 circa il costo al metro cubo di fabbrica, il quale corrisponde a quello delle costruzioni assimilabili nella città di Genova e dintorni.

Genova, 15 gennaio 1909.

L'ingegnere capo
Maffezzini.

Roma, 15 maggio 1912.

Il ministro dell'istruzione pubblica
Luigi Credaro.
Il ministro del tesoro
Francesco Tedesco.
Il sindaco di Genova
Giacomo Grasso.
Il presidente della Deputazione provinciale di Genova
Paolo Zunino.
Il presidente degli Spedali civili di Genova
Cesare Imperiale.
Prof. *Edoardo Maragliano*, teste.
Giorgio D'Oria, teste.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'istruzione
CREDARO.
Il ministro del tesoro
TEDESCO.

Il numero 799 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata la convenzione per il completamento dei lavori di sistemazione edilizia della R. Università di Pisa e dei suoi stabilimenti scientifici, stipulata il 1° aprile 1912, fra i ministri della pubblica istruzione e del tesoro e il Rettore dell'Università di Pisa quale presidente del Consorzio universitario e della Commissione del Fondo per la costruzione delle cliniche e pel riordinamento e la sistemazione edilizia dei Regi ospedali riuniti di S. Chiara.

In nessun caso e per nessuna ragione lo Stato potrà essere chiamato a rispondere di maggiori spese oltre a quelle determinate nella convenzione e che, da qualsiasi causa dipendenti, si rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori.

Art. 2.

In apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero della pubblica istruzione sarà stanziata, per i fini di cui al precedente articolo, la complessiva somma di L. 999.727,27 ripartita come segue:

nell'esercizio finanziario	1914-915	L.	399.727,27
» »	1915-916	»	300.000,00
» »	1916-917	»	300.000,00

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO — CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Convenzione per la costruzione delle cliniche, il riordinamento edilizio dello spedale e il completo e definitivo assetto edilizio della R. Università di Pisa.

Premesso che le somme stanziate dalla legge 17 luglio 1903, numero 373, colla quale si approva e rende esecutoria la convenzione per l'assetto ed il miglioramento della R. Università di Pisa e dei suoi stabilimenti scientifici sono riuscite insufficienti per l'avvenuto aumento nel costo del materiale e della mano d'opera, a segno tale che varie delle spese indicate nella leggé medesima non poterono nemmeno essere iniziate;

Considerato che, secondo gli studi fatti dal genio civile e da apposita Commissione nominata dal R. Governo, la somma che ancora è necessaria ascende a L. 1.347.000;

Considerato che gli enti locali hanno deliberato nuovi contributi per la complessiva somma di L. 347.272,73 delle quali L. 80.000 la Commissione del fondo per le cliniche, colla ugual somma ad essa versata dall'Amministrazione provinciale di Pisa, e depositata presso la Cassa di risparmio di detta città; L. 150.000 il Consorzio universitario, come da deliberazione in data 21 giugno 1909, e L. 117.272,73 l'Amministrazione degli spedali di Santa Chiara, con deliberazione 23 luglio 1910, giusta anche la deliberazione della Commissione del fondo per le cliniche, in data 24 giugno 1909, colla quale fu approvato il progetto di revisione del progetto Caselli, presentato dal-

l'ingegnere Bernieri, nonchè il reparto, fra i vari enti, della maggior somma occorrente;

I ministri del tesoro e della pubblica istruzione, salva l'approvazione per legge, ed il rettore della R. Università di Pisa, nella sua qualità di presidente del Consorzio universitario e della Commissione pel fondo per la costruzione delle cliniche e il riordinamento edilizio dello spedale, salve le necessarie ratifiche, convengono quanto appresso:

Art. 1.

La narrativa di cui sopra, forma parte integrante della seguente convenzione.

Art. 2.

La somma di L. 2.500.000, di cui nella convenzione approvata colla legge 17 luglio 1903, è portata a L. 3.847,000.

Art. 3.

Lo Stato concorrerà a questa maggiore spesa con la somma di L. 999.727,27. Per le rimanenti L. 347.272,73 concorrono: il Consorzio universitario per la somma di L. 150.000, l'Amministrazione degli spedali di Santa Chiara per la somma di L. 117.272,73, e la Commissione del fondo per le cliniche colla somma di L. 80.000 già ad essa, come sopra, versata dall'Amministrazione provinciale di Pisa.

Art. 4.

La somma di L. 999.727,27, rappresentante il concorso dello Stato, sarà iscritta nella parte straordinaria del bilancio della pubblica istruzione dell'anno 1914-915 per L. 399.727,27, e in quelli del 1915-1916 e 1916-917, rispettivamente per L. 300.000.

Art. 5.

La somma complessiva di L. 1.347.000, di cui nell'art. 3, sarà ripartita come nella tabella annessa alla presente convenzione, in aumento alle rispettive somme già stanziate nella tabella *A* della legge 17 luglio 1903.

Art. 6.

Le somme fissate per le singole opere dalla tabella annessa alla presente convenzione, e quelle tuttora disponibili della suddetta tabella *A*, potranno provvisoriamente essere impiegate in tutto od in parte in altre opere pure indicate nelle tabelle medesime, purchè, ove occorra, possano successivamente essere reintegrate.

Art. 7.

La disposizione dell'articolo precedente non si applica alle somme stanziate nelle suddette tabelle per la costruzione delle Cliniche ed il riordinamento dello spedale di Santa Chiara.

Art. 8.

La somma di L. 20.000 stanziata nella tabella *A* annessa alla legge 17 luglio 1903, per la sistemazione della scuola di chimica farmaceutica, è invece destinata a fondo di riserva per la esecuzione delle altre opere indicate nella tabella medesima ed in quella annessa alla presente convenzione, eccezione fatta per l'opera delle Cliniche e del riordinamento dello spedale.

Art. 9.

È data facoltà alla Commissione del fondo per le cliniche di modificare, d'intesa col R. Ministero della istruzione pubblica, il regolamento 10 dicembre 1899 (allegato *B*) della legge 17 luglio 1903) e di coordinarlo colle disposizioni della presente convenzione in relazione al suddetto progetto Bernieri che si intende sostituito al progetto Caselli, salvo tutti quei cambiamenti che la Commissione stessa, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione, ritenesse opportuno arrecare al progetto medesimo.

Art. 10.

Sono applicabili alle spese di cui nell'annessa tabella le disposizioni degli articoli 6 e 7 della convenzione approvata colla legge 17 luglio 1903.

Art. 11.

Le spese della presente convenzione e le conseguenziali, comprese quelle di bollo e registro, saranno a carico dello Stato.

Roma, 1° aprile 1912.

Il ministro del tesoro
Francesco Tedesco.
Il ministro della pubblica istruzione
Luigi Credaro.
Il rettore della R. Università di Pisa
David Supino.
Ulisse Dini, teste.
Vincenzo Masi, teste.

Allegato **A**.

Maggiore spesa pel palazzo della Sapienza . .	L.	320,000 —
Maggiore spesa pei nuovi edifici clinici ed il riordinamento di quelli esistenti	»	500,000 —
Maggiore spesa pei nuovi edifici per l'igiene e la fisiologia e riordinamento della scuola medica	»	230,000 —
Maggiore spesa per ampliamento e sistemazione del Museo di storia naturale	»	207,000 —
Maggior spesa pel nuovo edificio della chimica generale	»	30,000 —
Maggiore spesa per la sistemazione delle scuole di agraria e veterinaria	»	60,000 —
Totale . . .	L.	1,347,000 —

Il ministro del tesoro
Francesco Tedesco.
Il ministro della pubblica istruzione
Luigi Credaro.
Il rettore della R. Università di Pisa
David Supino.
Ulisse Dini, teste.
Vincenzo Masi, teste.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
TEDESCO.
Il ministro della pubblica istruzione
CREDARO.

Il numero 800 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata la convenzione per l'assetto edilizio degli Istituti scientifici della Regia Università di Sassari, stipulata addì 8 giugno 1912 tra i ministri della pubblica istruzione, del tesoro e delle finanze, il sindaco del comune di Sassari e il presidente della Deputazione provinciale di Sassari.

Art. 2.

In nessun caso e per nessuna ragione lo Stato po-

trà esser chiamato a rispondere di maggiori spese oltre a quelle determinate nella convenzione e che, da qualsiasi causa dipendenti, si rendessero necessarie per la esecuzione dei lavori.

Art. 3.

In apposito capitolo del bilancio dell'entrata verrà inscritta, in tre rate uguali, a cominciare dallo esercizio 1912-913, la somma complessiva di L. 52.000, risultante dai contributi che devono versare il comune e la provincia di Sassari, ai termini dell'art. 3 della convenzione; le quali rate saranno riprodotte in uno speciale capitolo del bilancio della spesa per il Ministero della pubblica istruzione, da erogarsi per gli scopi di cui all'art. 2 della convenzione.

Art. 4.

A garantire il pagamento delle tre rate annuali di contributo da corrispondersi allo Stato dalla provincia e dal comune di Sassari, giusta l'art. 3 della convenzione, gli enti stessi dovranno rilasciare corrispondenti delegazioni rispettivamente al ricevitore provinciale e all'esattore delle imposte dirette, in confronto dei quali saranno applicabili le norme della legge 29 giugno 1902, n. 281 (testo unico).

Art. 5.

In apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero della pubblica istruzione sarà stanziata, per gli scopi di cui all'art. 2 della convenzione, la somma di L. 260.000 ripartita come segue: L. 90.000 in ciascuno degli esercizi 1912-913 e 1913-1914 e L. 80.000 nell'esercizio 1914-915.

Art. 6.

Per le espropriazioni occorrenti per la esecuzione delle opere di cui nella convenzione, verrà emessa la dichiarazione di pubblica utilità e saranno applicate le disposizioni contenute nelle leggi 15 gennaio 1885, n. 2892, e 5 luglio 1908, n. 378.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO — FACTA — CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

Convenzione per l'assetto di nove Istituti scientifici della R. Università di Sassari.

Premesso che le condizioni dell'Università di Sassari, per ciò che riguarda gli edifici degli Istituti scientifici, elencati nell'allegato *A*, hanno bisogno di essere messe in migliore rapporto con le esigenze dell'insegnamento e della scienza;

Ritenuto che, per provvedere ai bisogni su accennati, secondo il preventivo presentato dal rettore di essa, occorre la somma di L. 312.000;

Considerato che gli enti locali (Comune e Provincia) nell'interesse del patrio ateneo, hanno deliberato di concorrere nella nuova spesa per la somma di L. 52.000 oltre la cessione gratuita, da parte del Comune, di più di tre ettari di area di sua proprietà, libera da qualsiasi peso;

I ministri del tesoro, delle finanze e della pubblica istruzione, in rappresentanza dello Stato, salvo la approvazione per legge;

Il sindaco del comune di Sassari, il presidente della Deputazione provinciale di Sassari, a ciò autorizzati dai rispettivi Consigli comunale e provinciale;

Convengono quanto appresso:

1. La narrativa di cui sopra forma parte integrante della presente convenzione.

2. Per l'Università di Sassari saranno eseguite le opere e le spese designate nella tabella annessa alla presente convenzione (allegato *A*), il tutto per l'importo complessivo di lire italiane 312.000.

3. Lo Stato concorre a questa spesa per la somma di L. 260.000, da inscriversi per L 90.000 in ciascuno degli esercizi 1912-913 e 1913-914 e per L. 80 000 a carico dell'esercizio 1914-915; la Provincia per L. 20.000 e il Comune per la somma di L. 32.000 da corrispondersi rispettivamente allo Stato in tre rate uguali durante i tre esercizi finanziari 1912-913, 1913-914 e 1914-915.

4. Il comune di Sassari cede inoltre gratuitamente, per costruirvi parte di detti edifici, l'area di sua proprietà, e libera da qualsiasi peso, avente due fronti sulla via Francesco Murroni e via Rolando, confinante dagli altri due lati con la proprietà del cavalier Salvatore Dau, della superficie complessiva di metri quadrati 3140.

5. Non appena l'Istituto di fisiologia, che ora ha sede nel fabbricato di proprietà demaniale, Corso piazza d'armi, civico 2, mappale 1883, potrà essere trasferito nei locali di nuova costruzione, ai quali si provvede con la presente convenzione, il demanio dello Stato cederà in assoluta proprietà ed uso al comune di Sassari il fabbricato di cui sopra, senz'altro onere da parte del Comune.

6. Le spese di cui nella tabella *A*, annessa alla presente convenzione, saranno fatte a cura dello Stato in base a progetti che l'Università di Sassari potrà fare eseguire da tecnici di sua fiducia, previa approvazione e salvo il collaudo del genio civile.

7. Le spese della presente convenzione saranno a carico dello Stato.

Roma, 8 giugno 1912.

Il ministro della pubblica istruzione
Luigi Credaro.
Il ministro del tesoro
Francesco Tedesco.
Il ministro delle finanze
avv. *Luigi Facta.*
Il sindaco del comune di Sassari
F. Garavetti.
Per il presidente della Deputazione provinciale di Sassari
F. Garavetti.
Angelo Roth, teste.
Vincenzo Masi, teste.
Visto, il ministro della pubblica istruzione
Credaro.
Il ministro del tesoro
Tedesco.

Allegato **A.**

Nuovo edificio per i seguenti Istituti scientifici:

Anatomia patologica.
Fisiologia.
Farmacologia sperimentale.
Medicina legale.
Medicina operatoria.

Zoologia.
Fisica.
Chimica farmaceutica.
Mineralogia.

L. 312.000.

Roma, 8 giugno 1912.

Il ministro della pubblica istruzione
Luigi Credaro.

Il ministro del tesoro
Francesco Tedesco.

Il ministro delle finanze
avv. *Luigi Facta.*

Il sindaco del comune di Sassari
F. Garavetti.

Per il presidente della Deputazione provinciale di Sassari
F. Garavetti.

Angelo Roth, teste.
Vincenzo Masi, teste.

Visto, il ministro della pubblica istruzione
Credaro.

Il ministro del tesoro
Tedesco.

Il numero 803 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'autorizzazione concessa alla Cassa dei depositi e prestiti dall'art. 3 della legge 8 giugno 1911, n. 550, di mutuare, alle condizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore, al Ministero di agricoltura, industria e commercio, la somma di L. 125.000 per l'acquisto e la sistemazione completa del campo sperimentale in servizio della Regia stazione di granicoltura in Rieti, è estesa fino alla somma di L. 155.000 (centocinquantacinquemila).

Al pagamento degli interessi annuali del prestito e della quota di ammortamento in 35 anni sarà provveduto nei modi e coi mezzi di cui all'art. 4 della precitata legge 8 giugno 1911, n. 550.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 812 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È istituito un fondo di previdenza a favore del personale delle dogane.

Le disposizioni per l'amministrazione e la erogazione di esso saranno stabilite con decreto Reale, sentito il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali ed il Consiglio di Stato.

Art. 2.

Le somme da ripartirsi per contravvenzioni scoperte dal personale delle dogane o della R. guardia di finanza, nei casi in cui sia applicabile l'art. 119 della legge doganale, testo unico approvato con R. decreto del 26 gennaio 1896, n. 20, o l'art. 85 della legge sui dazi di consumo, testo unico approvato con R. decreto del 7 maggio 1908, n. 248, saranno assegnate, in parti centesimali, come segue:

a) cinquanta parti agli scopritori, ferma restando l'assegnazione di una doppia quota a chi abbia diretto la forza;

b) quaranta al fondo di previdenza del personale doganale o al fondo massa della R. guardia di finanza, secondo che gli scopritori appartengano all'uno o all'altro corpo;

c) due al fondo per premi, a disposizione del direttore generale delle gabelle;

d) tre al capo di servizio della dogana o al comandante della tenenza o sezione della R. guardia di finanza;

e) cinque al ricevitore di dogana o al magazziniere delle privative che abbia compilato il processo verbale, ferma restando la disposizione dell' art. 120 della legge doganale.

Il prezzo delle cose confiscate concorre nella ripartizione di cui sopra soltanto per metà; l'altra metà andrà a profitto del fondo di previdenza o del fondo massa, come alla lettera *b*).

Agli stessi fondi sarà versata la metà del prezzo dei generi di privativa sequestrati e verificati utili, se gli scopritori della contravvenzione appartengano al personale delle dogane od alla R. guardia di finanza.

Art. 3.

Se alla scoperta di una contravvenzione abbiano concorso impiegati di dogana ed agenti della R. guardia di finanza, la quota di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente sarà suddivisa fra il fondo di previdenza ed il fondo massa in ragione del numero degli scopritori dei due corpi; se vi abbiano concorso anche

altri, le somme da ripartirsi saranno assegnate con le norme dell'art. 2 solamento per la parte corrispondente al numero degli scopritori dei due corpi.

Art. 4.

Gli ufficiali superiori della R. guardia di finanza non possono partecipare alla ripartizione delle somme esatte per contravvenzioni; le quote che ad essi spetterebbero andranno ad accrescere il fondo massa.

Andranno a profitto del fondo di previdenza le quote che spetterebbero ai funzionari delle dogane i quali per effetto di speciali disposizioni debbano essere esclusi dalla ripartizione anzidetta.

Le somme che per rinuncia di qualche quota o per altra causa restassero disponibili, in seguito alla ripartizione dei prodotti delle contravvenzioni fra gli scopritori e gli aventi diritto, andranno a profitto del fondo di previdenza, se erano destinate ad impiegati di dogana, e del fondo massa della R. guardia di finanza, negli altri casi.

Art. 5.

L'assegnazione al fondo per premi della quota di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 sarà sospesa, e le somme corrispondenti andranno ad accrescere il fondo di previdenza ed il fondo massa, come alla lettera *b*), fino all'anno finanziario al cui inizio la somma attualmente a disposizione del direttore generale delle gabelle risulti ridotta a meno di L. 18.000.

Art. 6.

È data facoltà al Governo del Re di coordinare in testo unico, da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, le disposizioni della legge doganale, con quelle di leggi posteriori in materia, compresa la presente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 12 luglio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 813 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Dal 1° agosto 1912 è soppresso il R. educatorio femminile « Principessa Maria Clotilde » in Napoli e tutto il suo patrimonio è devoluto al R. educatorio « Regina Maria Pia », il quale sottentra nei debiti e nei crediti di quello, fermo restando a carico dello Stato, della provincia e del comune di Napoli l'obbligo di continuare a corrispondere al R. educatorio « Regina Maria Pia » gli annui assegni finora da essi rispettivamente pagati all'educatorio stesso.

Art. 2.

Sono aboliti i cinquanta posti semigratuiti, stabiliti nei due RR. educatori « Principessa Maria Clotilde » e « Regina Maria Pia ». Le alunne dei detti educatorî che, all'approvazione della presente legge, abbiano ottenuto la concessione di un posto semigratuito, seguiteranno a godere tale posto nei limiti della concessione stessa.

Art. 3.

Il personale di ruolo del R. educatorio « Principessa Maria Clotilde » sarà collocato in disponibilità per soppressione di ufficio, ai sensi e con gli effetti previsti dalla legge 11 ottobre 1863, n. 1500. Entro il biennio della disponibilità, il Ministero della pubblica istruzione, udito il parere del Consiglio direttivo dei RR. educatorî, potrà nominare ai posti di ruolo, che sono o si renderanno vacanti nel R. educatorio « Regina Maria Pia » e in quello « Regina Margherita » o in altri RR. istituti di educazione femminile, quella parte del personale di ruolo dell'educatorio soppresso, che risulterà idonea ad occupare i posti stessi.

Art. 4.

Il R. educatorio « Regina Maria Pia », a decorrere dal 1° gennaio 1913, pagherà sul proprio bilancio un assegno annuo di L. 25.000 al R. educatorio « Regina Margherita » e seguiterà a prestare per questo il servizio amministrativo senza diritto a compenso.

Art. 5.

I locali demaniali dell'ex-monastero di Santa Teresa, con l'annesso giardino, ora dati in uso al R. educatorio « Regina Margherita », sono ceduti in piena proprietà all'educatorio « Regina Maria Pia », a condizione che ne continui l'uso a quell'educatorio o provveda altrimenti ai locali di esso.

Art. 6.

La devoluzione di patrimonio, di cui all'art. 1, e la cessione in proprietà dei locali, di cui all'art. 5, seguiranno con esenzione da qualsiasi tassa fiscale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO — CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 807 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, testo unico, approvato col R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e modificato con le leggi 7 luglio 1901, n. 286; 2 giugno 1904, n. 216; 3 luglio 1904, nn. 300, 301 e 302; 8 luglio 1906, n. 305; 19 luglio 1906, n. 372; 30 dicembre 1906, n. 647; 21 marzo 1907, n. 84; 13 giugno 1907, n. 327; 14 luglio 1907, nn. 479, 483, 484 e 495; 5 gennaio 1908, n. 7; 2 luglio 1908, n. 328; 6 luglio 1908, n. 362; 8 maggio 1910, n. 226; 10 luglio 1910, n. 443; 17 luglio 1910, nn. 515, 530 e 549; 9 aprile 1911, n. 306; 25 giugno 1911, n. 611; 6 luglio 1911, nn. 683 o 690; 28 giugno 1912, n. 641;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, Istituti e stabilimenti militari;

Vista la legge 28 marzo 1912, n. 231, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1912-913;

Visto il R. decreto 10 dicembre 1882, che approva il regolamento sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, modificato coi RR. decreti 20 giugno 1886, 22 aprile 1888, 8 settembre 1889, 10 luglio 1890, 20 marzo 1892, 28 maggio 1899, 4 gennaio 1900, 2 aprile 1908 e 4 aprile 1912, n. 646;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito, modificato coi RR. decreti 3 agosto 1908, n. 547; 23 giugno 1910, n. 473; 9 agosto 1910, n. 726; 28 ottobre 1910, n. 848; 29 dicembre 1910, n. 954; 12 marzo 1911, n. 317 e 4 aprile 1912, n. 647;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 3 del R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, è sostituito dal seguente:

« Per il temporaneo soggiorno in determinate residenze, o per eventuali posizioni speciali, e pei servizi di presidio che importino frequenti gite, possono stabilirsi per ogni esercizio finanziario appositi soprassoldi ed indennità ».

Art. 2.

Nello specchio III annesso al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, il n. 37 è soppresso e sono aggiunti i numeri seguenti:

42. Ufficiale medico incaricato del servizio sanitario presso le varie caserme dei carabinieri reali dei presidi di Torino, Milano e Genova, L. 1.

Soprassoldo giornaliero di servizio.

43. Ufficiale medico direttore del servizio militare nello stabilimento balneare di Salsomaggiore, L. 3,50.

Soprassoldo giornaliero di servizio per il tempo in cui è aperto lo stabilimento.

44. Ufficiale veterinario incaricato del servizio in tutto il presidio di Genova, L. 1.

45. Ufficiali ed impiegati addetti alla direzione delle esperienze d'artiglieria in Ciriè:

Ufficiali superiori, L. 3.
Ufficiali inferiori, L. 2,50.

46. Capotecnico incaricato della lavorazione delle partite nel laboratorio dipendente dall'officina di costruzione d'artiglieria di Piacenza, L. 2.

47. Ufficiali e impiegati dello stabilimento di Casaralta:

Ufficiale superiore commissario direttore dello stabilimento, L. 2.
Ufficiale inferiore commissario vice direttore, L. 1,50.
Consegnatario ed applicato, L. 1.
Soprassoldi giornalieri di servizio.

48. Membri della Commissione di collaudo presso la fabbrica di munizioni della Società metallurgica italiana in Bardalone Pistoiese:

Ufficiali ed impiegati assimilati, L. 5.
Applicato, L. 4.

49. Ufficiale d'ordine addetto al magazzino succursale di casermaggio nella caserma Serraglio al Lido in Venezia, L. 1.

50. Capotecnico addetto al servizio della torre corazzata « Umberto I » nell'isola di Palmaria (Spezia), L. 1.

51. Applicato della Direzione del genio di Roma, incaricato del mantenimento delle reti telegrafiche e telefoniche militari in detta città, L. 1,50.

52. Ufficiali ed impiegati dei riparti ferrovieri e pontieri del genio accasermati alle batterie Nomentana e Tevere in Roma, L. 0,50.

53. Ufficiali della sezione fotografica del battaglione specialisti del genio al forte Monte Mario in Roma, L. 1.

54. Ufficiale del battaglione specialisti del genio, incaricato della direzione del laboratorio della Balduina in Roma e della consegna dei parchi aereostatici e foto-elettrici, L. 1.

55. Ufficiali, impiegati e sottufficiali del comando della scuola centrale d'artiglieria da campagna (Nettuno) e del riparto pel servizio della scuola, ufficiali medici e veterinari comandati alla scuola:

Ufficiali superiori, L. 3.
Ufficiali inferiori, L. 2,50.
Applicato, L. 2.
Assistente del genio, L. 2.
Sottufficiali, L. 0,40.

56. Ufficiali e impiegati della sezione staccata d'artiglieria in Bracciano:

Ufficiale capo sezione, L. 2,50.
Applicato della sezione, L. 2.

57. Ufficiali, impiegati e sottufficiali del polverificio sul Liri:

Ufficiali superiori ed assimilati, L. 3.
Ufficiali inferiori ed assimilati. Disegnatori tecnici, L. 2,50.
Applicati ed assistenti del genio, L. 2.

(Per gli ufficiali ed impiegati non provvisti di alloggio il soprassoldo è aumentato di cent. 75).

Marescialli in servizio d'ordinanza, L. 1,50.

58. Ufficiale e capotecnico della fabbrica d'armi di Terni che fanno parte della Commissione collaudatrice dei materiali prodotti dalle acciaierie per conto dell'Amministrazione militare, L. 1.

59. Ufficiali ed impiegati residenti o distaccati nell'Estuario di La Maddalena:

Ufficiali superiori ed assimilati, L. 3.
Ufficiali inferiori ed assimilati. Disegnatori tecnici, L. 2,50.
Applicati ed assistenti del genio, L. 2.

60. Capotecnico addetto al servizio della torre corazzata « Vittorio Emanuele III » in Taranto, L. 1.

61. Ufficiali e impiegati del magazzino di casermaggio di Bocca di Falco in Palermo:

Consegnatario del magazzino, L. 1.

Applicato ed ufficiale d'ordine addetti al magazzino, L. 0,50.

62. Marescialli (due) incaricati in modo permanente della vigilanza, in Roma, sui militari di truppa fuori servizio, L. 1.

Soprassoldo giornaliero di servizio.

63. Militari (esclusi i palafrenieri) del personale di governo o permanente dell'Accademia militare, scuola militare e collegi militari:

Sottufficiali, L. 0,50.

Caporali e soldati, L. 0,25.

Soprassoldo giornaliero di servizio (1).

64. Militari (esclusi i palafrenieri) del personale di governo o permanente della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, scuola d'applicazione di sanità militare, scuola d'applicazione di fanteria, scuola d'applicazione di cavalleria e scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica (esclusi i sottufficiali maestri di scherma, coadiutori):

Sottufficiali, L. 0,10.

Caporali, trombettieri e zappatori, L. 0,05.

65. Militari delle compagnie di sanità:

Sottufficiali, L. 0,20.

Caporali e soldati:

se convivono al rancio delle compagnie di sanità, L. 0,10;

se non convivono al rancio delle compagnie di sanità, L. 0.20;

Soprassoldo giornaliero di servizio (2).

66. Caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità nei reggimenti, L. 0,20.

Soprassoldo giornaliero di servizio (1).

67. Militari delle compagnie di sussistenza:

Sottufficiali, L. 0,20.

Caporali e soldati:

se convivono al rancio delle compagnie di sussistenza, L. 0,10;

se non convivono al rancio delle compagnie di sussistenza, L. 0,20.

Soprassoldo giornaliero di servizio (2).

68. Sottufficiali, caporali e l appuntati del personale di governo degli stabilimenti militari di pena e delle compagnie di disciplina, L. 0,60.

Soprassoldo giornaliero di servizio.

69. Sottufficiali istruttori di scherma coadiutori presso la scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica, L. 1,65.

Soprassoldo giornaliero di servizio.

In corrispondenza dei nn. 63, 64 e 66 è apposta la seguente annotazione:

(1) Cumulabile, eventualmente, colle indennità di viaggio stabilite dallo specchio I.

In corrispondenza dei nn. 65 e 67 è apposta la seguente annotazione:

(2) Cumulabile, eventualmente, con le indennità di viaggio stabilite dagli specchi I e II.

Art 3.

Sono approvate le norme annesse al presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra, le quali costituiranno parte integrante del regolamento per le indennità eventuali del R. esercito, approvato con R. decreto 19 aprile 1907, n. 201.

Art. 4.

Nel regolamento sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882, sono soppressi i §§ 114, 115, 116 e 117 dell'art. 9, modificati col R. decreto 4 aprile 1912, n. 616.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore dal 1° luglio 1912 per quanto riguarda l'art. 1 e i soprassoldi di cui ai nn. 42 a 62 inclusi dell'art. 2, e dal giorno in cui entrerà in vigore la legge 28 giugno 1912, n. 641, per quanto riguarda i soprassoldi di cui ai nn. 63 a 69 inclusi dello stesso art. 2, e l'art. 4. Le norme annesse al presente decreto entrano in vigore dal 1° luglio 1912 in quanto si riferiscono ai soprassoldi di cui ai predetti nn. 42 a 62, e dal giorno in cui entrerà in vigore la legge 28 giugno 1912, n. 641, in quanto riguardano i soprassoldi di cui ai nn. 63 a 69.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SPINGARDI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

NORME

concernenti le indennità eventuali pel R. esercito, in aggiunta a quelle stabilite nel regolamento approvato col R. decreto 19 aprile 1907, n. 201.

§ 1. I soprassoldi giornalieri di servizio stabiliti dai nn. 42 a 69 inclusi dello specchio III sono dovuti per ogni giornata di effettiva presenza allo speciale servizio pel quale tali soprassoldi sono istituiti.

Non sono perciò dovuti: durante il ricovero nei luoghi di cura; durante le licenze o qualsiasi altra assenza, anche se motivata da ragioni di servizio; e, pei sottufficiali, caporali e soldati, durante le punizioni alla sala di disciplina (o prigione) di rigore; e, in generale, in tutti i casi in cui gli aventi diritto non possono per qualsiasi motivo attendere ai servizi medesimi.

§ 2. Il soprassoldo di cui al n. 55 spetta pure agli ufficiali ed impiegati temporaneamente comandati in servizio isolato, per esperienze, presso la scuola centrale d'artiglieria da campagna, dal giorno successivo a quello in cui cessa per loro il diritto all'indennità di trasferta.

§ 3. Il soprassoldo di cui al n. 65 è dovuto agli uomini delle compagnie di sanità in servizio presso gli ospedali militari e stabilimenti dipendenti o comandati altrove pel servizio d'infermiere.

Spetta pure agli uomini di altri corpi comandati negli ospedali o stabilimenti dipendenti pel servizio di infermiere o per essere adibiti nell'impiego di caporale aiutante di sanità.

Il soprassoldo non è dovuto ai volontari di un anno ed agli attendenti.

§ 4. Il soprassoldo di cui al n. 66, assegnato al caporale aiutante di sanità nei reggimenti, può pure esser corrisposto al caporale o soldato che sia incaricato, con apposito ordine del giorno, di fare le veci di caporale aiutante di sanità, quando questi sia temporaneamente assente.

§ 5. Il soprassoldo di cui al n. 67 è dovuto agli uomini delle compagnie di sussistenza in servizio presso le medesime, oppure comandati altrove per prestazioni proprie del loro servizio tecnico.

Spetta pure agli uomini di altri corpi comandati temporaneamente per tali servizi presso le compagnie suddette.

Non spetta il soprassoldo ai militari allievi ufficiali o allievi sergenti, ai piantoni, alle ordinanze d'ufficio e agli attendenti. Ai militari allievi ufficiali e allievi sergenti è però pagato il soprassoldo

di cent. 10 nel periodo che prestano servizio effettivo negli stabilimenti di commissariato.

§ 6. Il soprassoldo di cui al n. 63 spetta anche ai militari di altri corpi comandati a prestare servizio nelle compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena per ripianare le vacanze che si verificano nel personale di governo, e nei limiti dell'organico del personale medesimo.

Non spetta però agli aspiranti all'ammissione nel personale medesimo, durante l'esperimento.

Il § 32 delle norme annesse al R. decreto 4 aprile 1912, n. 647, è soppresso.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della guerra
SPINGARDI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti Regi decreti:

N. 809

Regio Decreto 16 giugno 1912, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, di concerto col ministro delle finanze, il comune di Courmayeur (Torino), viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno e ne è approvato il regolamento.

N. 810

Regio Decreto 12 luglio 1912, col quale, sulla proposta del ministro della guerra, vengono determinate le zone di servitù militari da imporsi attorno alla polveriera della batteria generale Chiodo nel golfo di Spezia.

N. 811

Regio Decreto 12 luglio 1912, col quale, sulla proposta del ministro della guerra, vengono determinate le zone di servitù militari da imporsi attorno alla batteria generale Chiodo nel golfo di Spezia.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, nonchè il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico stesso approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 549 relativa a provvedimenti per i personali civili tecnici di artiglieria e genio;

Visto il regolamento pei ragionieri d'artiglieria approvato con R. decreto 6 ottobre 1911, n. 1326;

Vista la circolare n. 46 del 1° febbraio 1912 con la quale fu indetto un concorso ad esami per la nomina di otto ragionieri d'artiglieria di 4ª classe;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso ad otto posti di ragioniere di artiglieria di 4ª classe indetto con la circolare sopracitata:

Orlandi Armando con punti 8,4825 — Felicetti Pietro id. 8,3267 — Libertino Romolo id. 8,2067 — Rodriguez Raffaele id. 8,1825 — Macchi Stefano id. 8,0677 — Prosperi Federico id. 8,0080 — Gamba Mario id. 7,8675 — Dell'Amore Angelo id. 7,5300.

Il ministro
SPINGARDI.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 14 luglio 1912:

Piranesi Giorgio, segretario nelle intendenze di finanza, è stato, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, a decorrere dal 3 luglio 1912.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

2° AVVISO.

Quest'Amministrazione ha provveduto alla conversione nel consolidato 3.50 0[0, del certificato del consolidato 5 0[0, n. 554.727 di L. 50 intestato a Lodolo Matteo fu Carlo, attergato di due cessioni, la prima fatta dal titolare a favore di Rivera Carlo fu Gio. Matteo in data 4 giugno 1876, la seconda fatta dal detto Rivera Carlo a favore di Rivera Santina fu Gio. Matteo, vedova di Lodolo Carlo in data 27 marzo 1879.

Si previene chiunque possa avervi interesse, che la parte del certificato consolidato 5 0[0, contenente le cessioni su accennate è stata unita al corrispondente nuovo titolo consolidato 3.50 0[0 n. 97.119 di L. 35, emesso in sostituzione per conversione in modo da formarne parte integrante, e che perciò, isolatamente, non ha alcun valore.

Roma, il 18 luglio 1912.

Per il capo divisione
ROVERANO.

Visto: *il direttore generale*
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 2 agosto 1912, in L. 101.10.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio)

1° agosto 1912.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3.50 % *netto*	97,97 08	96,22 08	97 66 64
3.50 % *netto* (1902)	97,47 50	95,72 50	97 17 06
3 % *lordo*	68,15 —	66,95 —	67,34 31

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

IL MINISTRO

Visti il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili ed il regolamento generale per la sua applicazione approvati con RR. decreti 22 e 24 novembre 1908, n. 693 e 756;

Visto l'art. 27 del regolamento per gli impiegati dell'Ispettorato dei servizi marittimi approvato col R. decreto 18 aprile 1912, n. 786;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per due posti di ispettore di 6ª classe nel personale di 1ª categoria dell'Ispettorato dei servizi marittimi, al quale saranno ammessi i funzionari di 2ª categoria dell'Ispettorato stesso con almeno cinque anni di servizio effettivo, muniti della licenza liceale o d'Istituto tecnico, che ne facciano domanda entro quaranta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del presente decreto.

Art. 2.

Gli esami saranno dati secondo il programma annesso al presente decreto ed avranno principio il 12 settembre 1912.

Roma, 30 giugno 1912.

LEONARDI-CATTOLICA.

Programma di esame per la nomina ad Ispettore di 6ª classe nel personale di 1ª categoria dell'Ispettorato dei servizi marittimi.

Prove scritte.

1. Svolgimento di un tema su materia di servizio.
2. Lingua francese (traduzione dall'italiano).

Prova orale.

Storia generale d'Italia (evo moderno).

Geografia commerciale e politica.

Nozioni sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato.

Leggi sui servizi marittimi sovvenzionati e sulla protezione delle industrie marittime.

Nozioni sull'amministrazione e la contabilità di Stato.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO

Veduto il regolamento organico per il personale amministrativo delle segreterie universitarie approvato con R. decreto 9 settembre 1909, n. 716;

Decreta:

È aperto il concorso per esami a 16 posti di vice segretario di 2ª classe nelle segreterie universitarie con lo stipendio annuo di L. 2000.

Le domande per l'ammissione a tale concorso, in carta bollata da L. 1,22, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per l'istruzione superiore) non più tardi del 15 settembre 1912, coi documenti qui appresso indicati:

a) atto di nascita dal quale risulti avere il concorrente l'età non inferiore ai 20 anni e non superiore ai 30 alla data del presente decreto;

b) diploma di laurea in giurisprudenza conseguito in una Università del Regno;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del comune o dei comuni, nei quali il candidato ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato negativo di penalità;

f) attestato medico di sana costituzione fisica, debitamente legalizzato;

g) certificato dal quale risulti che il concorrente ha ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento;

h) notizia sommaria dei servizi eventualmente prestati in pubbliche amministrazioni (in carta libera).

I documenti indicati alle lettere *d)*, *e)*, *f)*, dovranno essere in data posteriore al 1° luglio 1912.

La domanda dovrà contenere la indicazione esatta della dimora del concorrente e la dichiarazione che, in caso di nomina, egli è disposto a raggiungere immediatamente qualsiasi residenza.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale.

Le prove scritte si daranno sulle seguenti materie:

a) storia letteraria e politica d'Italia;

b) elementi di diritto civile, costituzionale e amministrativo;

c) contabilità generale dello Stato.

Le prove orali, oltrechè sulle materie sovraindicate, si svolgeranno:

1° sulla legislazione scolastica del Regno con speciale riguardo alla parte di essa concernente l'istruzione superiore;

2° sulla conoscenza della lingua francese.

Gli esami avranno luogo in Roma ed i concorrenti saranno direttamente avvertiti del giorno in cui gli esami stessi avranno principio.

Ai posti che sono già vacanti saranno nominati i vincitori del concorso secondo l'ordine di merito stabilito dalla Commissione giudicatrice; nell'istesso ordine saranno collocati gli altri vincitori man mano che nuovi posti si faranno vacanti.

Roma, 27 luglio 1912.

Il ministro
CREDARO.

1

Regia Università degli studi di Roma

AVVISO DI CONCORSO
a cinque posti di studio della fondazione Maggi

(Regolamento approvato con R. decreto 20 maggio 1875, n. 396, serie 3ª).

È aperto il concorso, fra i laureati della Facoltà di medicina e chirurgia, a cinque posti di studio della Fondazione Maggi, con le norme seguenti:

Art. 1.

Possono concorrere coloro che documenteranno di essere nati o domiciliati nella provincia di Roma o di aver conseguita in questa Università, dal 1° luglio 1910 a tutt'oggi, la laurea in medicina e chirurgia.

Art. 2.

Le materie del concorso sono la medicina legale, la otolaringorinoiatria, la anatomia patologica, la patologia chirurgica e la semeiotica medica; si potrà concorrere però per una sola materia.

Art. 3.

Le istanze per ammissione al concorso (su carta bollata da centesimi 50) dovranno essere inviate, coi relativi documenti, al rettore della Università entro 40 giorni dalla data del presente avviso e cioè non più tardi del 9 settembre 1912, alle ore 12; delle domande presentate dopo tale termine, o senza le prescritte attestazioni, non sarà tenuto alcun conto.

Art. 4.

L'esperimento, cui saranno sottoposti i concorrenti, sarà scritto e verbale. L'esperimento scritto consterà di una dissertazione sulla materia indicata, per ciascun premio, nell'articolo secondo.

L'argomento da trattarsi dai concorrenti sarà estratto a sorte, sopra sei temi proposti per ciascuna materia. Il concorrente avrà otto ore di tempo per compiere il suo lavoro.

L'esame orale verserà sull'argomento stesso della dissertazione scritta allo scopo di colmarne le lacune e sopra almeno altri due temi, estratti a sorte fra dodici tesi scelte dalla Commissione esaminatrice.

Art. 5.

Il premio sarà conferito al candidato, che nelle due votazioni avrà ottenuto 2[3 dei voti. A parità di merito sarà data la preferenza al candidato più povero.

Art. 6.

I premi di L. 85,48 mensili durano per due anni.

Art. 7.

Il godimento della pensione decorrerà dal primo del mese successivo alla pubblicazione, nella *Gazzetta ufficiale*, dell'esito del concorso, ed è incompatibile col godimento di altro assegno a titolo di studio.

Art. 8.

Sarà sospeso il pagamento delle rate al premiato che non presenterà, trimestralmente, durante i mesi di lezione, il certificato di frequenza ai corsi prescelti, che non invierà alla fine del primo anno una relazione degli studi e delle ricerche fatte e che non consegnerà, tre mesi prima della scadenza del premio, una memoria originale.

Con altro avviso saranno pubblicati i nomi dei candidati ammessi al concorso e indicati i giorni in cui avranno luogo gli esperimenti.

Si avverte che è tassativamente richiesto il certificato di domicilio e non di residenza per i concorrenti che non sono nati nella provincia di Roma.

Roma, 30 luglio 1912.

Il rettore
A. TONELLI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Lo scioglimento della Camera turca è sempre il perno attorno a cui si aggirano tutte le questioni parlamentari di questi giorni. Il nuovo Governo pure essendo convinto della imprescindibilità di dover sciogliere la Camera. vuole procedervi per le vie costituzionali.

Un odierno dispaccio da Costantinopoli delinea la situazione nei seguenti termini:

La situazione odierna sembra esser questa: il Gabinetto pare cerchi un'occasione per entrare in conflitto con la Camera mentre quest'ultima fa il possibile per evitare il conflitto ed il conseguente suo scioglimento.

Ieri, dopo una discussione piuttosto aspra, la Camera aveva rinviato alla Commissione la questione pregiudiziale sul diritto del Governo a presentare la proposta di modificare l'articolo della Costituzione, ma avendo il gran visir fatto comprendere che il Governo avrebbe potuto considerare il rinvio come una mancanza di fiducia, la Camera ha emesso un altro voto col quale ha annullato il rinvio.

Le vacanze del Ramadan cominciano il 13 corr. I deputati cercano di tirare le cose in lungo fino a quel giorno allo scopo di screditare il Governo durante i tre mesi delle vacanze stesse. Essi sanno infatti che il Governo non potrebbe sciogliere la Camera durante le vacanze senza fare un colpo di Stato. I deputati tenteranno l'impossibile e daranno perfino in blocco le dimissioni per impedire al Governo di spingerli ad un conflitto prima delle vacanze, perchè in tal caso gli elettori di secondo grado resterebbero gli stessi ed il Comitato Unione e progresso rimarrebbe di nuovo vincitore nelle elezioni. Lo scioglimento della Camera condurrebbe al contrario a cambiamenti nelle liste elettorali.

Frattanto lo sfacelo del partito giovane turco si va accentuando nelle sconfusioni degli ufficiali che vanno ad ingrossare le file della lega militare e nelle dimissioni dei più alti funzionari civili dello Stato che fiutato il vento infido preferiscono dimettersi che essere destituiti.

La situazione in Albania e Macedonia è descritta dai telegrammi che seguono:

Salonicco, 31. — I rappresentanti dei quattro sangiaccati albanesi e di 24 tribù albanesi, complessivamente 250 delegati fra cui anche quattro ufficiali con a capo Mehmet Pascià di Kalkandelen, hanno dato ufficialmente alla Commissione per l'Albania e Pristina comunicazione delle richieste degli arnauti di Kossovo fissando al Gabinetto un termine di 48 ore per lo scioglimento della Camera.

Mehmet pascià ha dichiarato: Qualora, trascorso questo termine, la Camera non fosse sciolta, tutti i delegati intraprenderanno i passi che crederanno opportuni per dare alle loro richieste la necessaria efficacia. Per quanto riguarda le domande fatte, i delegati esprimono la loro convinzione che non sarà difficile di raggiungere un accordo.

La Commissione attende istruzioni da Costantinopoli ed attende pure l'arrivo di Ibrahim pascià con ulteriori pieni poteri, essendo da aspettarsi che nel caso del mancato accoglimento delle richieste degli arnauti questi si avanzeranno su Uskub.

Parigi, 1. — I giornali hanno da Costantinopoli: Secondo un dispaccio da Uskub alcuni montenegrini e malissori hanno attaccato domenica scorsa il posto turco di Selĉche e se ne sono impadroniti. I turchi della guarnigione si sono rifugiati a Gusinie.

Il maresciallo Ibrahim pascià è arrivato a Pristina. Sarebbero sopravvenuti dissensi tra i capi albanesi di Pristina e quelli di Giacova. Questi ultimi insistono per continuare l'insurrezione e l'avanzata.

Si confermano le dimissioni del colonnello Giemal bey valì di Bagdad.

Londra, 1. — L'*Agenzia Reuter* ha da Salonicco, 31:

I capi di Pristina domandano alla Commissione per l'Albania la revoca immediata dei funzionari impopolari, dei quali danno la lista.

La rivolta si diffonde nel nord dell'Albania. I ribelli cominciano a reclamare l'autonomia albanese. Gendarmi e truppe continuano a passare dalla parte dei ribelli.

Colonia, 1. — La *Koelnische Zeitung* ha da Smirne, 26:

Il bisogno della pace si fa sentire anche qui sempre più, persino tra la popolazione maomettana, perchè i gravi danni economici che la guerra produce per tutti non possono essere negati dalle belle parole ufficiali.

Di fronte a questo stato di cose, l'entusiasmo per il mantenimento della Tripolitania si dimostra artificiale, e si sentono sempre più i Turchi dire: « Diamola loro e facciamola finita ».

La stampa francese reca la seguente notizia ufficiosa:

Un giornale della sera ha annunciato che i Governi francese e russo avevano intavolato in questi ultimi tempi importanti negoziati per la conclusione di una convenzione navale; però tale notizia non è assolutamente esatta. Non vi è stato alcun negoziato fra i due Governi, ma soltanto conversazioni tra i due stati maggiori della Francia e della Russia, conversazioni analoghe a quelle che

hanno portato alla redazione della convenzione militare del 1892 tra Francia e Russia. Questa convenzione militare non riguardava però la marina. Essendo modificata la situazione navale attuale in seguito agli sforzi fatti dalle due potenze, è parso utile ai due Stati maggiori di intendersi a questo proposito e la questione è stata trattata, a quanto si crede, dal principe Lieven, durante il suo ultimo viaggio in Francia. Ma tale convenzione non modifica in alcun modo il trattato esistente e non ha, per ciò che riguarda le altre potenze, carattere nuovo e aggressivo.

Taft trionfa. Il partito repubblicano lo riporta candidato alla presidenza degli Stati Uniti del nord. In merito si ha da Washington, 1:

Si annuncia ufficialmente che il partito repubblicano ha designato come candidato alla presidenza degli Stati Uniti Taft. Questi ha insistito sulla necessità di rispettare la Costituzione, di tutelare le istituzioni e di regolare i *trusts*; ha biasimato l'atteggiamento del partito democratico circa la questione delle dogane e il suo rifiuto di costruire due corazzate all'anno.

Taft ha infine criticato severamente Roosevelt intorno all'appello ai giudici al *referendum* o al diritto di iniziativa.

Dal Messico si hanno notizie di nuovi moti insurrezionali. Un dispaccio da New York, 1, dice:

Un dispaccio da Douglas (Arizona) annuncia che dai particolari ricevuti sulla battaglia avvenuta al Messico risulta che l'attacco degli insorti è stato respinto e che questi hanno avuto 50 morti e sono stati loro tolti cannoni e molte munizioni.

I federali pretendono di avere perduto soltanto un uomo.

Un dispaccio da Messico dice che due nord-americani sono stati trovati impiccati presso Cananla. Il Governatore ha ordinato una inchiesta.

Si dice che il delitto sia opera degli insorti che cercano di provocare l'intervento degli Stati Uniti.

Anche dal Nicaragua giungono notizie di rivolte, come risulta dai seguenti dispacci da Washington, 1:

Il dipartimento della marina riceve la notizia che la rivoluzione è scoppiata al Nicaragua.

La città di Managua è stata attaccata dai ribelli; le comunicazioni con essa sono interrotte dal 29 luglio.

*** La rivoluzione al Nicaragua è stata di breve durata. Il generale Estrada aveva chiesto al ministro della guerra, generale Mena, di dimettersi. Il generale rifiutò, s'impadronì dei forti di Nicaragua e occupò la città di Granada.

Il generale Chavorra diede allora battaglia al generale Mena e dopo il combattimento fu concluso un armistizio; il generale Mena acconsentì che il generale Chavorra venisse nominato ministro della guerra.

DIARIO DELLA GUERRA

Notizie ed informazioni.

Londra, 2. — Camera dei comuni. — Durante la discussione del bilancio, il deputato Buxton ha detto che vorrebbe vedere le isole del mare Egeo costituire una specie di federazione, ora che esse non sono più sotto l'autorità della Turchia.

Il ministro degli esteri, sir Edward Grey, risponde che l'occupazione delle isole del mare Egeo è uno di quei fatti che sogliono avvenire durante tutte le guerre e che solleverà necessariamente difficoltà considerevoli quando, terminata la guerra, bisognerà giungere ad una soluzione.

L'occupazione di queste isole, il loro regime, i loro destini, sono cose a cui più di una grande potenza porterà grande interesse; però siccome la guerra continua, io non posso pel momento dire di più. Nessuno suppone che ogni territorio occupato da un belligerante durante una guerra, debba appartenere a questo belligerante quando la guerra è finita. Naturalmente per discutere ciò che avverrà al momento della soluzione, bisogna aspettare che la pace sia in vista. Le isole del mare Egeo sono attualmente occupate militarmente.

Stampa estera.

Vienna, 1. — La *Neue Freie Presse* scrive: Nei circoli bene informati le dichiarazioni intorno alla questione della pace fatte alla Camera turca dal gran visir Muktar pascià, vengono considerate come buon indizio per il cambiamento di sentimenti che incomincia a verificarsi a tale riguardo. Sembra che nel nuovo Gabinetto voglia accentuarsi una linea direttiva. Con le sue dichiarazioni, nelle quali non è più accennata l'assoluta sovranità della Turchia nella Tripolitania, il gran visir ha voluto conservarsi mano libera per i negoziati di pace. Il sintomo di un avvicinamento fra le idee del Governo turco e di quello italiano, che va procedendo pian piano, conferma l'impressione condivisa da tutta l'opinione europea sulla prossima fine della guerra italo-turca. Nei circoli diplomatici, nei quali si è informati degli avvenimenti di Costantinopoli, si è convinti che l'attuale Governo turco attribuisce anche maggiore importanza del precedente Gabinetto alla conclusione della pace con l'Italia.

Colonia, 1. — La *Koelnische Zeitung* scrive: Bisogna che noi come spettatori disinteressati, gettiamo un breve sguardo sull'Italia di oggi, la quale può segnare fin d'ora come risultato della guerra con la Turchia, un'elevazione dello spirito nazionale che difficilmente potrebbe essere maggiore. È soprattutto all'esercito ed all'armata che si rivolge l'entusiasmo dell'intera nazione. Noi siamo lieti di ciò, perchè il popolo italiano dà la prova della potenza irresistibile dell'amor di patria, malgrado i socialisti e anzi coi socialisti.

Il commercio d'importazione e di esportazione

L'Ufficio trattati e legislazione doganale comunica i valori delle importazioni e delle esportazioni avvenute durante i primi sei mesi del corrente anno.

Le importazioni che si verificarono nel detto periodo furono valutate L. 1.803.160.852 con una diminuzione di L. 11.474.071 rispetto al corrispondente periodo dell'anno 1911.

I prodotti che principalmente concorsero a formare il detto valore sono indicati qui di seguito per ordine d'importanza:

Cotone greggio milioni 247.1 — frumento e altri cereali 219.8 — carbon fossile 132.7 — caldaie, macchine e loro parti 78 — legname 67.8 — lane e cascami 53.3 — seta tratta, greggia 40.8 — strumenti scientifici 36.8 — utensili e altri lavori di ferro e acciaio 35.5 — pelli crude 31.9 — rottami di ferro e ghisa in pani 28.9 — pelli conciate 27.6 — tessuti ed altri manufatti di cotone 26.7 — tessuti ed altri manufatti di lana 25.4 — semi 24.8 — rame in pani 24.1 — gomma elastica greggia 23.9 — tessuti ed altri manufatti di seta 22.8 — caffè 21.7 — cavalli 20.6 — mercerie 20.2 — olî minerali 20 — solfato di rame 18.6 — pietre preziose 19.1 — lavori di rame 13.9 — bozzoli 13.6 — merluzzo ed altri pesci freschi 13.2 — colori e vernici 12.9 — juta greggia 12.6 — grassi 12.4 — nitrato di sodio greggio 12.1 — bestiame bovino 11.9 — pietre, terre, ecc., non nominate 11.5 — tabacco in foglie 10.9 — olio di cotone 10.6 — pasta di legno 10.3 — pneumatiche per ruote di vetture 9.8 — ferro in verghe 9.6 — gioielli d'oro e d'argento 9.5 — filati di lino 9.1 — calzature ed altri lavori di pelle 8.6 — carne fresca 8.3 — fosfati minerali 8.2 — pesci preparati 6.9 — pelo greggio 6.7 — zinco in pani e in lamiere 6.3 — stagno in pani 6.1 — apparecchi per riscaldare, raffinare, ecc. 5.9 — paraffina solida 5.7.

Fu in aumento, in confronto al corrispondente periodo dell'anno 1911, l'importazione dei seguenti prodotti:

Cotone greggio per milioni 39.8 — gomma elastica greggia 9.8 — pietre preziose 9.8 — rame in pani 4 — lavori di ferro e acciaio 3.9 — carne fresca 3.9 — olio di cotone 3.6 — gioielli d'oro 3.5 — bastimenti ed altri galleggianti 3.1 — olio di oliva 3 — lane e cascami 3 — strumenti scientifici 2.9 — pietre, terre, ecc. non nominate 2.9 — ghisa in pani 2.2 — pasta di legno 1.9 — ferro e acciaio in verghe 1.8 — caffè 1.5 — paraffina solida 1.5 — manoscritti 1.2 — orologi 1.2 — vetture automobili 1.1 — merluzzo e stoccafisso 1.1.

Fu invece in diminuzione l'importazione di questi altri prodotti:

Frumento per milioni 16.9 — bestiame bovino 14 — granturco 12.5 — pelli crude 9.3 — semi 6.4 — avena 5.9 — carbon fossile 5.3 — legname 4.8 — caldaie, macchine e loro parti 4 — olii fissi non nominati 3.7 — bozzoli 5.7 — tessuti ed altri manufatti di seta 3.4 — seta tratta greggia 3 — rottami di ferro 3 — tessuti ed altri manufatti di lana 2.6 — velocipedi e loro parti 2.6 — uova di pollame 2.6 — juta greggia 2.5 — tessuti ed altri manufatti di cotone 2.5 — nitrato di sodio 1.7 — tabacco in foglie 1.6 — ghisa in lavori 1.6 — pneumatiche per ruote da vetture 1.6 — grassi 1.6 — veicoli ferroviari 1.4 — formaggio 1.4 — burro 1.3 — zucchero 1,2 — lastre di vetro 1.2 — corallo 1.1.

Le esportazioni furono valutate L. 1.140.163.535 con un aumento di L. 61.124.529 in confronto del corrispondente periodo del 1911.

A formare il detto valore concorsero principalmente i seguenti prodotti:

Seta tratta e cascami milioni 211.7 — tessuti ed altri manufatti di cotone 69.8 — tessuti ed altri manufatti di seta 48.4 — agrumi 41.9 — vini e vermouth 35 — olio di oliva 34.1 — formaggio 32.8 — uova di pollame 30.7 — cappelli 26.2 — zolfo 24.3 — pelli crude 23.2 — riso 20.6 — marmo greggio e lavorato 20.3 — pneumatiche per ruote da vettura 17.9 — filati di cotone 17.1 — canapa 16.5 — carri e vetture automobili 15.3 — paste di frumento 14.5 — conserva di pomodori 14 — frutta secche 13.7 — legumi e ortaggi freschi 12.7 — guanti ed altri lavori di pelle 11,2 — mercerie 11.1 — corallo 11.1 — fieno ed altri prodotti vegetali 10.6 — farine e semolino 10.6 — caldaie, macchine e loro parti 9.7 — minerali di zinco 9.5 — animali bovini 9.5 — cappelli 9.5 — manufatti di lana 9.4 — frutta, legumi e ortaggi preparati 9.2 — strumenti scientifici 8.4 — fiori freschi 7.2 — oggetti d'arte 7.1 — tabacchi 6.6 — semi 6.5 — burro 6.5 — pollame 6.4 — mobili di legno 6.3 — essenze di agrumi 6.5 — bottoni di corozo 5.9 — frutta fresche 5.8 — citrato di calcio 5.7 — tartaro greggio e feccia di vino 5.3 — lane, crino e pelo 5.1 — lavori di ferro e di acciaio 4.9 — carni preparate 4.7 — liquori 4,6 — cordami, cordicelle e spago 4.2 — trecce di paglia e di truciolo per cappelli 4.1 — fili e cordoni elettrici 4,1 — filati di canapa greggi 4.

Segnarono aumento all'esportazione i seguenti prodotti:

Seta tratta greggia per milioni 36.7 — pneumatiche per ruote da vetture 9.9 — riso 9 — fieno ed altri prodotti vegetali 7.5 — cappelli 6.3 — legumi e ortaggi freschi 4.6 — formaggio 3.9 — pelli crude 3.7 — tabacchi 3 3 — caldaie, macchine e loro parti 3.2 — lavori di ferro e di acciaio 2.9 — conserva di pomodori 2.9 — frutta fresche 2.6 — vermuth 2.6 — legname 2.2 — cappelli 2.1 — patate 1.9 — carni preparate 1.8 — ossido di ferro 1.7 — strumenti scientifici 1.6 — crusca 1.5 — oggetti cuciti di canapa, lino, ecc. 1.4 — minerali di zinco 1.3 — lavori di gomma elastica non nominati 1.2 — fili e cordoni elettrici 1.2 — prodotti chimici 1.1 — seta artificiale 1.1 — botti 1.1 — carri automobili 1.1.

Furono, invece, in diminuzione questi altri prodotti:

Bastimenti per milioni 21.6 — tessuti ed altri manufatti di cotone 15.4 — canapa 13.8 — farine e semolino 8.3 — tessuti ed altri manufatti di seta 4,4 — frutta secche 4.3 — corallo 3.2 — vini 2.7 — filati di cotone 2.1 — cascami di seta 1.7 — semi 1.5 — manufatti di lana 1.2 — acido tartarico 1.1 — trecce di paglia e di truciolo 1.1 — apparecchi per riscaldare, raffinare, ecc. 1.1 — zolfo 1.1 — paste di frumento 1.1 — madreperla 1.1.

BIBLIOGRAFIA

Prof. G. B. Queirolo. — *Lezioni di clinica medica e lavori sperimentali.* — Pisa, Stabilimento tipografico toscano.

Dalla clinica dell'Università pisana, alla quale da 18 anni tiene cattedra Giambattista Queirolo, che la scienza medica, appresa nella sua Genova alla scuola del De Renzis, illustra con gli studi profondi, è stato pubblicato il quarto volume di lezioni cliniche e lavori scientifici in essa compiuti dal Queirolo stesso e dai valenti suoi coadiutori.

La pubblicazione, fatta in forma sintetica, allo scopo di togliervi la eccessività della mole, contiene le conclusioni dei lavori sperimentali; e dei casi clinici porta solamente in rilievo ed illustra i fatti più importanti o nuovi che meritano d'essere segnalati.

Il Queirolo, sempre compreso dell'infinito amore per la scienza che lo fece, quand'era studente, decoro e vanto dell'Ateneo genovese, e poi, sulla cattedra, di quello pisano, constata nella breve prefazione al volume, che questo si pubblica « mentre stanno per iniziarsi i lavori del nuovo edificio, che darà all'Istituto di clinica medica di Pisa una sede degna della sua importanza e della sua attività scientifica ».

Questa esultanza del Queirolo ben la si comprende conoscendo con quanto intelletto d'amore e sentimento di umanità egli si è consacrato alla scienza e ne cooperi al perenne trionfo.

Pienamente profani, non entreremo in merito di quanto tratta il complesso e non inelegante volume, lieti, però, di tributare un plauso all'insigne clinico che, sia dalla cattedra, sia dal Parlamento, ove la cittadinanza pisana da più legislature lo vuole suo rappresentante, onora la patria.

CRONACA ITALIANA

S. A. R. il Duca degli Abruzzi ha assunto ieri, a Spezia, il comando in capo del primo dipartimento marittimo.

Per il monumento al Padre della patria. — Ieri si riunì sotto la presidenza di S. E. il ministro on. Sacchi, la Commissione reale del Monumento a Vittorio Emanuele II.

La Commissione si occupò del concorso per il grande fregio a mosaico del portico, e dopo lunga ed animata discussione approvò a maggioranza il seguente ordine del giorno, formulato da Ugo Ojetti:

« La Commissione reale del Monumento a Vittorio Emanuele II:

Considerato che, se il concorso per il fregio del sommo portico ha rivelato un vivace rinnovamento di gusto e di fantasia nella pittura decorativa nazionale, pure nessuno dei progetti presentati risponde pienamente allo stile ed al carattere del Monumento.

Delibera di invitare il ministro dei lavori pubblici a bandire un nuovo concorso fra i concorrenti « A. M. » e « Savoia », i quali più degli altri in questa prima gara mostrano di avere sentito il desiderato rispetto di quel carattere ».

La Commissione anche discusse ed approvò il programma di un nuovo concorso per le composizioni a mosaico, che dovranno decorare le lunette sotto le volte a vela delle due testate del portico.

Aperte le schede si trovò che la scheda « A. M. » è di Alfonso Morani, direttore della scuola d'arte applicata all'industria in Palermo e quella segnata col motto « Savoia » è del Rusca di Napoli.

Per la flotta aerea. — La Società ligure di mutuo soccorso di Buenos Aires, presieduta dal sig. Enrico Figari, promosse una sottoscrizione tra gli italiani residenti alla Boca del Riachuelo per raccogliere fondi a favore della flotta aerea italiana.

L'appello rivolto ai nostri buoni connazionali dall'autorevole e industre Società di mutuo soccorso ha fruttato la cospicua somma

di L. 7568, raccolta quasi tutta tra l'elemento operaio e agricoltore.

Il sig. Enrico Figari ha inviata la somma all'ammiraglio conte Giovanni Bettòlo, presidente onorario della Società ligure, perchè versi la cospicua oblazione al Comitato centrale per la flotta aerea, presieduta da S. E. il principe Di Scalea.

Per gli italiani espulsi dalla Turchia. — Dalle ulteriori comunicazioni pervenute dai vari stabilimenti della Banca d'Italia, a tutto il 31 luglio, risulta versata alla Banca stessa per oblazioni in favore dei nostri connazionali profughi dalla Turchia la somma complessiva di L. 1.098.921,26.

Camera di commercio di Roma. — Un comunicato della Camera di commercio avverte che, prima di aderire ad eventuali proposte di concorso ad una esposizione italo-uraguayana in Montevideo, si rende opportuno assumere notizie presso i suoi uffici di segreteria in piazza di Pietra.

Congresso. — La Confederazione generale dell'impiego privato ha indetto per i giorni 7, 8, e 9 settembre a Milano il Congresso nazionale fra le organizzazioni di commessi di commercio e di studio e di impiegati privati.

Marina mercantile. — Il *Siena*, della Società Italia, ha proseguito da Gibilterra per Genova — Il *Città di Milano*, della Veloce, ha proseguito da Colon per Genova — L'*Argentina*, idem, ha proseguito da Dacar, per Rio de Janeiro — Il *Regina Elena*, della N. G. I., è partito da Dacar per Rio de Janeiro.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

COSTANTINOPOLI, 1. — *Camera dei deputati*. — Si riprende la discussione iniziata ieri sulla modificazione all'art. 7 della costituzione.

Assistono alla seduta la maggior parte dei ministri.

Si approva a grande maggioranza il rinvio d'urgenza alla Commissione della proposta del Governo relativa alla modificazione dell'art. 7 della costituzione. Ma siccome la Camera approvava pure il rinvio alla Commissione della questione pregiudiziale se il Governo ha diritto di presentare la proposta prima del termine di due mesi; il Governo viene interpellato per sapere se si trovi in disaccordo con la Camera.

Il gran visir dice che risponderà dopo la deliberazione del Consiglio dei ministri.

La seduta è sospesa.

Riaperta la seduta il gran visir a nome del Governo legge la seguente dichiarazione: Avendo la Camera invece di votare la proposta del Governo votato prima la questione pregiudiziale, la quale continua una limitazione al diritto del Governo di presentare disegni di legge, noi consideriamo questa votazione della Camera come un rigetto. Per fare sparire le divergenze sorte in tale guisa voi potete rinunciare alla questione pregiudiziale o procedere nuovamente alla votazione delle nostre proposte.

In seguito a questa dichiarazione la Camera cede e delibera di non insistere sulla questione pregiudiziale evitando il conflitto tra il Governo e la Camera.

Di fronte a questa dichiarazione la Camera cede e delibera di non insistere sulla questione pregiudiziale.

Il Conflitto fra Camera e Gabinetto è così evitato.

CRISTIANIA, 1. — La sessione dello Storthing è stata chiusa.

PARIGI, 1. — Il viaggio del presidente del Consiglio Poincaré in Russia sarà anticipato di un giorno. Egli s'imbarcherà il 4 corr., a Dunkerque per giungere a Cronstadt il 9, prima di sera.

LONDRA, 1. — *Camera dei comuni*. — Rispondendo ad analoga interrogazione il ministro del commercio Buxton annunzia, che il Governo inglese ha deciso di ritirarsi dalla convenzione degli zuccheri di Bruxelles, perchè le condizioni del protocollo riguardanti la Russia non sono soddisfacenti. Il Governo denunzierà la convenzione prima dell'11 settembre e cesserà di aderire alla convenzione dal 1° settembre 1913.

TOKIO, 1. — Il Mikado ha diretto all'esercito e alla marina un editto nel quale li esorta a seguire sempre le disposizioni dell'Imperatore defunto.

Durante un ricevimento agli alti dignitari il Mikado ha dichiarato che si sforzerà di continuare l'opera del Monarca scomparso.

In un rescritto l'imperatore esorta i sudditi ad essergli fedeli e a comportarsi verso di lui come verso suo padre.

LONDRA, 1. — La Camera dei lordi e dei comuni hanno approvato proposte di esprimere condoglianze al Parlamento giapponese per la morte del Mikado.

COSTANTINOPOLI, 1. — *Camera dei deputati*. — (Dispaccio complementare). Al principio della seduta un deputato chiede al Governo spiegazioni circa il cambiamento del personale di polizia della guardia della Camera, nonchè circa il distaccamento di truppe poste davanti al palazzo della Camera. Se questi hanno per scopo di difenderci, dice l'oratore, sappiate che i nostri tutori sono Iddio e la Nazione. Se poi il Governo vuole intimorirci non temiamo che Iddio.

Il ministro dell'interno risponde che il Governo penserebbe a costituire il personale di polizia e la guardia della Camera con altro personale molto adatto.

Il presidente Halil dichiara che il gran visir gli avrebbe detto che il Governo avrebbe rinunciato ad un cambiamento del personale nella guardia della Camera.

La Camera passa all'ordine del giorno.

Continuando poi la discussione del disegno di legge sulla modificazione della Costituzione, il ministro Noradunghian chiede a nome del Governo di rinviare la proposta alla Commissione.

Il deputato Karolides, greco, dice essere orribile che il Governo, cedendo alle pressioni della polizia, ricorra ad un simile colpo di Stato per riuscire nel suo proposito di sciogliere la Camera.

Infine si rivolge al gran visir esclamando: Come mai può lei, soldato pieno di gloria, che ha vinto la Russia, e ha posto il piede sul territorio russo, sopportare di rimanere sotto la protezione degli albanesi (Rumori).

La maggioranza protesta energicamente contro le dichiarazioni di alcuni deputati dell'opposizione che tentano di prendere la difesa del gran visir.

Questi intanto tace.

Il presidente della Camera dichiara: Anche se il Governo volesse sciogliere la Camera, esso procederà in modo pienamente conforme alla Costituzione.

COSTANTINOPOLI, 1. — Siccome la seduta della Camera d'oggi è stata alquanto confusa, occorre rilevare che, secondo l'ultimo voto, la Commissione dovrà occuparsi d'urgenza dello studio della modificazione dell'art. 7 della Costituzione, domandata dal Governo. La Camera ha rinunciato alla precedenza per la questione pregiudiziale, ma la Commissione rimane libera di occuparsene, come il gran visir ha riconosciuto.

E il capo dei Giovani turchi, Seyd, dopo l'ultimo voto, ha messo in evidenza questa facoltà della Commissione, riferendo le precedenti dichiarazioni del gran visir.

Si dice che, dopo il voto di oggi, il partito Giovane turco riunitosi ha deciso d'interpellare il ministro della guerra sulle misure militari e sulle altre precauzioni prese nei dintorni della Camera.

La domanda d'interpellanza doveva essere discussa ed approvata questa sera ed il ministro sarebbe stato invitato a rispondervi subito.

Invece la seduta ha dovuto essere tolta per mancanza del numero legale.

COSTANTINOPOLI, 1. — Un dispaccio ufficiale da Monastir annunzia che nella notte di ieri l'altro una bomba è esplosa ad Ochrida, nei giardini posti dietro il palazzo del Governo. Salvo alcuni vetri rotti, non si ebbero altri danni. L'autore dell'attentato, fuggendo, ferì un mugnaio bulgaro.

Corre voce che due bombe siano scoppiate a Cotchanah, nel vilayet di Corsovo. Vi sarebbero una trentina di feriti.

COSTANTINOPOLI, 2. — La Camera dopo le dichiarazioni del gran visir ha accettato una seconda volta le proposte del Governo di rinviare d'urgenza alla Commissione il progetto relativo alla modificazione dell'art. 7 della costituzione.

Il seguito della discussione è stato rinviata a sabato.

LONDRA, 2. — Il *Times* ha da Costantinopoli:

Il Consiglio dei ministri si è riunito oggi alla Camera, mentre i deputati giovani turchi tenevano una seduta segreta. Secondo l'*Agenzia Ottomana* vi è luogo a sperare che interverrà un accordo nella giornata d'oggi tra il Governo e la maggioranza parlamentare circa lo scioglimento della Camera.

Muki Addin Bey, governatore di Pera, è stato esonerato dalle sue funzioni.

COSTANTINOPOLI, 2. — Il Governo ha continuato le trattative iniziate con i leaders del partito « Unione e Progresso » circa la modificazione dell'art. 7 della costituzione e circa lo scioglimento della Camera; ma esse non hanno dato alcun risultato.

LONDRA, 2. — Il *Times* ha da Costantinopoli:

La discussione alla Camera non ha fatto fare un gran passo alla questione che si tratta di risolvere, data la situazione in Albania e le domande formulate dalla Lega militare: l'eccessivo prolungarsi dell'attuale grave situazione non potrebbe non provocare un grave pericolo.

La pubblicazione dei nomi delle persone amnistiate ha provocato critiche ostili da ogni parte di numerosi membri del Comitato « Unione e Progresso » che dicono di temere le tendenze reazionarie degli antichi partigiani del vecchio Sultano Abdul Hamid, ma l'opinione pubblica è piuttosto favorevole al provvedimento.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio romano

1° agosto 1912.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri	754.51
Termometro centigrado al nord	29.6
Tensione del vapore, in mm.	8.95
Umidità relativa, in centesimi	32
Vento, direzione	SW
Velocità in km.	10
Stato del cielo	sereno
Temperatura massima, nelle 24 ore	30.1
Temperatura minima	19 0
Pioggia in mm.	—

1° agosto 1912.

In Europa: pressione massima di 764,2 sulla Russia centrale; minima di 745 sul mare del Nord.

In Italia nelle 24 ore: barometro ancora lievemente disceso e termometro salito; venti deboli o moderati del 3° e 4° quadrante e tempo bello.

Barometro: massimo a 671 in Sicilia, minimo 757 in Basilicata.

Probabilità: a sud venti moderati e forti del 4° quadrante; cielo generalmente sereno; qualche temporale sulla Sicilia e Sardegna; Adriatico mosso e canal d'Otranto agitato.

BOLLETTINO METEORICO

dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 1° agosto 1912.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore	
Porto Maurizio	1/2 coperto	calmo	26 3	19 3
Genova	1/4 coperto	calmo	25 8	20 7
Spezia	1/2 coperto	calmo	24 0	17 2
Cuneo	1/2 coperto	—	25 8	16 7
Torino	1/2 coperto	—	25 0	17 8
Alessandria	sereno	—	27 9	17 3
Novara	sereno	—	31 9	17 4
Domodossola	coperto	—	27 2	13 3
Pavia	coperto	—	29 4	14 8
Milano	coperto	—	29 4	17 5
Como	—	—	—	—
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	coperto	—	26 0	17 5
Brescia	sereno	—	27 6	17 5
Cremona	sereno	—	30 3	18 7
Mantova	sereno	—	27 8	18 6
Verona	sereno	—	28 0	17 3
Belluno	sereno	—	24 7	14 6
Udine	sereno	—	27 2	17 3
Treviso	sereno	—	29 0	18 6
Venezia	sereno	calmo	25 9	19 2
Padova	sereno	—	26 4	17 3
Rovigo	sereno	—	28 3	18 2
Piacenza	sereno	—	27 1	17 9
Parma	sereno	—	27 8	18 5
Reggio Emilia	sereno	—	27 5	20 0
Modena	sereno	—	27 6	19 0
Ferrara	sereno	—	27 0	18 7
Bologna	sereno	—	27 0	21 6
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	sereno	—	27 4	18 0
Pesaro	1/4 coperto	calmo	26 0	18 7
Ancona	sereno	calmo	27 6	21 5
Urbino	sereno	—	25 9	18 0
Macerata	1/4 coperto	—	27 0	20 3
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	sereno	—	26 0	16 2
Camerino	—	—	—	—
Lucca	coperto	—	26 4	16 5
Pisa	1/4 coperto	—	26 8	15 0
Livorno	3/4 coperto	calmo	27 0	18 5
Firenze	coperto	—	28 5	18 4
Arezzo	sereno	—	28 2	15 8
Siena	1/4 coperto	—	25 3	16 7
Grosseto	sereno	—	31 0	15 5
Roma	sereno	—	29 7	19 0
Teramo	sereno	—	29 5	17 2
Chieti	sereno	—	26 4	18 0
Aquila	sereno	—	26 8	15 2
Agnone	3/4 coperto	—	26 2	16 2
Foggia	sereno	—	30 0	21 6
Bari	sereno	legg. mosso	27 0	19 8
Lecce	1/4 coperto	—	28 3	19 3
Caserta	sereno	—	30 3	17 6
Napoli	sereno	calmo	27 4	20 1
Benevento	sereno	—	30 1	16 8
Avellino	sereno	—	31 2	12 8
Caggiano	—	—	—	—
Potenza	sereno	—	25 8	15 0
Cosenza	sereno	—	29 5	17 0
Tiriolo	1/2 coperto	—	27 9	14 1
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	sereno	calmo	27 0	22 5
Palermo	sereno	calmo	29 1	17 8
Porto Empedocle	sereno	calmo	23 3	20 7
Caltanissetta	sereno	—	36 0	24 3
Messina	1/4 coperto	calmo	29 0	22 0
Catania	sereno	calmo	30 7	20 0
Siracusa	sereno	calmo	29 9	18 2
Cagliari	sereno	legg. mosso	31 0	13 0
Sassari	sereno	—	25 8	19 0

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *Gerente responsabile*.